

Fondazione dell'Istituto Europeo di Oncologia

e

Centro Cardiologico Fondazione Monzino

Ente del Terzo Settore

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
D. LGS. 231/2001**

TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA E CENTRO
CARDIOLOGICO FONDAZIONE MONZINO
ENTE DEL TERZO SETTORE
NELLA SEDUTA DEL 09/06/2026

INDICE

DEFINIZIONI

6

PARTE GENERALE

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	8
1.1	Enti destinatari e loro responsabilità amministrativa	8
1.2	Fattispecie di reato	9
1.3	Sanzioni	16
1.4	Esclusione della responsabilità amministrativa degli Enti	17
2.	FUNZIONE DEL MODELLO	19
2.1	Struttura e finalità del Modello	19
2.2	Soggetti destinatari del Modello	21
2.3	Adozione del Modello	21
2.4	Modifiche e integrazioni del Modello	21
3.	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA FONDAZIONE	22
3.1	Premessa	22
3.2	L'organizzazione interna della Fondazione	22
3.2.1	Oggetto sociale	22
3.2.2	<i>Corporate governance</i>	23
3.2.2.1	Consiglio di Amministrazione	23
3.2.2.2	Presidente	24
3.2.2.3	Comitato Tecnico Scientifico	25
3.2.2.4	Segretario Generale	25
3.2.2.5	Organo di Controllo e Revisore Legale	25
3.3	Principi generali del sistema organizzativo e di controllo	26
3.3.1	Sistema organizzativo e separazione dei ruoli	26
3.3.2	Deleghe di poteri	26
3.3.3	Procedure operative	27
3.3.4	Attività di controllo e monitoraggio	27
3.3.5	Tracciabilità	28

4.	METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E LA REDAZIONE DEL MODELLO	28
4.1	Premessa	28
4.2	Fasi propedeutiche alla costruzione del Modello	29
4.3	Redazione del Modello	31
5.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	31
5.1	Struttura dell'Organismo di Vigilanza	32
5.2	Componenti dell'Organismo di Vigilanza – Durata della carica	33
5.3	Convocazione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	34
5.4	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	35
5.5	Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	36
6.	SELEZIONE, FORMAZIONE ED INFORMATIVA	37
6.1	Personale dipendente	37
6.2	Collaboratori esterni – Terze parti	38
7.	RICHIESTE DI INFORMAZIONI	39
8.	WHISTLEBLOWING	39
9.	SANZIONI DISCIPLINARI	41
9.1	Principi generali	41
9.2	Misure nei confronti di quadri ed impiegati	42
9.3	Misure nei confronti di dirigenti	43
9.4	Misure nei confronti degli amministratori	43
9.5	Misure nei confronti di collaboratori o di partner commerciali	44
9.6	Sanzioni disciplinari Whistleblowing	44
10.	VERIFICHE PERIODICHE	45

Parte Speciale

Premessa	48
-----------------	-----------

Parte Speciale A

1. I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	50
1.1 Tipologie di reati	50
1.2 Aree a rischio	51
1.3 Principi di condotta all'interno delle aree a rischio	51
1.3.1 Principi generali di condotta	52
1.3.2 Principi procedurali specifici di condotta	53
1.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	57

PARTE SPECIALE B

2. I REATI SOCIETARI	59
2.1 Tipologie di reati	59
2.2 Aree a rischio	59
2.3 Principi di condotta all'interno delle aree a rischio	60
2.3.1 Principi generali di condotta	60
2.3.2 Principi procedurali specifici di condotta	61
2.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	61

PARTE SPECIALE C

3. I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA	64
3.1 Tipologie di reati	64
3.2 Aree a rischio	65
3.3 Principi di condotta all'interno delle aree a rischio	66
3.3.1 Principi generali di condotta	66
3.3.2 Principi procedurali specifici di condotta	67
3.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	68

PARTE SPECIALE D

4.	I REATI TRIBUTARI	71
4.1	Tipologie di reati	71
4.2	Aree a rischio	71
4.3	Principi di condotta all'interno delle aree a rischio	72
4.3.1	Principi generali di condotta	72
4.3.2	Principi procedurali specifici di condotta	73
4.4	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	74

ALLEGATI

Allegato 1: Codice Etico

DEFINIZIONI

In aggiunta alle altre definizioni riportate nel presente documento, i seguenti termini con iniziale maiuscola hanno il significato di seguito indicato:

- **Attività Sensibili:** indica le operazioni o le attività della Fondazione nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati;
- **Collaboratore/i:** indica i consulenti, collaboratori esterni, partner commerciali/finanziari, agenti, procuratori e, in genere, i terzi che operano per conto o comunque nell'interesse della Fondazione;
- **Organo di Controllo:** indica l'Organo di Controllo della Fondazione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Fondazione;
- **Consiglio di Amministrazione:** indica il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ai sensi degli artt. 8 ss. della Fondazione stessa;
- **Dipendente/i:** indica le persone legate da rapporto di lavoro subordinato con la Fondazione, inclusi i Soggetti Apicali o in Posizione Apicale ai sensi dell'art. 5, lett. b) del Decreto;
- **Decreto:** indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, come successivamente modificato ed integrato;
- **Ente o Enti:** indica l'ente o gli enti cui si applica il Decreto;
- **Fondazione:** indica la Fondazione dell'Istituto Europeo di Oncologia e Centro Cardiologico Fondazione Monzino Ente del terzo settore;
- **Modello o Modello Organizzativo:** indica il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, così come previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto;
- **Organismo di Vigilanza:** indica l'organismo interno della Fondazione, dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, così come previsto dal Decreto;
- **Pubblica Amministrazione o P.A.:** indica ogni ente della Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **Reati:** indica le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal Decreto, anche a seguito di successive modifiche ed integrazioni;
- **Revisore Legale:** indica il revisore legale della Fondazione laddove nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- **Soggetti Apicali o in Posizione Apicale:** indica le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Fondazione, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente ai sensi dell'art. 5, lett. a) del Decreto.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 ENTI DESTINATARI E LORO RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, avente ad oggetto la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, il quale ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi derivanti da reati commessi nell’interesse o a vantaggio dei medesimi Enti.

Il Decreto si applica nel settore privato alle società, associazioni ed enti con personalità giuridica, mentre nel settore pubblico soltanto agli enti pubblici economici (con esplicita esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale).

Il Decreto ha portata complessa ed innovativa, in quanto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso un reato, aggiunge quella dell’Ente nell’interesse del quale o a vantaggio del quale il reato stesso è stato perpetrato.

Infatti, l’art. 5 del Decreto stabilisce che l’Ente è chiamato a rispondere ogniquale volta determinati reati (specificati nel Decreto stesso) siano stati commessi “*nel suo interesse o a suo esclusivo vantaggio*”, da parte dei seguenti soggetti:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso (c.d. Soggetti Apicali o in Posizione Apicale);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

La responsabilità dell’Ente è definita dal legislatore di tipo amministrativo, pur se attribuita nell’ambito di un procedimento penale, e si caratterizza, inoltre, per essere del tutto autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato. Infatti, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto, l’Ente può essere dichiarato responsabile anche se l’autore materiale del reato non è imputabile o non è stato individuato ed anche se il reato è estinto per cause diverse dall’amnistia. In base al medesimo principio, ogni eventuale imputazione all’Ente di responsabilità derivante dalla commissione del reato non vale ad escludere la responsabilità penale personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa.

1.2 FATTISPECIE DI REATO

La responsabilità dell'Ente non è riferibile a qualsiasi reato, ma è circoscritta alle fattispecie criminose richiamate dagli artt. 24, 24-*bis*, 24-*ter*, 25, 25-*bis*.1, 25-*ter*, 25-*quater*, 25-*quater*.1, 25-*quinquies*, 25-*sexies*, 25-*septies*, 25-*octies*, 25-*octies*.1, 25-*octies*.2, 25-*novies*, 25-*decies*, 25-*undecies*, 25-*duodecies*, 25-*terdecies*, 25-*quaterdecies*, 25-*quinquiesdecies*, 25-*sexiesdecies*, 25-*septiesdecies*, 25-*duodevicies* e 25-*undevicies* del Decreto (così come modificato dalla sua entrata in vigore ad oggi) e, più precisamente:

- (i) **reati contro la Pubblica Amministrazione**, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto¹;
- (ii) **delitti contro la fede pubblica**, richiamati dall'art. 25-*bis*, introdotto nel Decreto dalla Legge del 23 luglio 2009, n. 99²;
- (iii) **delitti contro l'industria e il commercio**, richiamati dall'art. 25-*bis* 1, introdotto nel Decreto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99³;
- (iv) **reati societari**, richiamati dall'art. 25-*ter*, introdotto nel Decreto dal D. Lgs. dell'11 aprile 2002, n. 61 e modificato dalla L. n. 69/2015⁴;

¹ L'art. 24 è stato da ultimo modificato dal D. L. 105/2023, convertito in Legge 137/2023, il quale ha ampliato il perimetro di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24, anche nel caso in cui vengano commessi i reati di cui agli artt. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) e 353-bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).

L'art. 25 del Decreto è stato modificato da ultimo dal D.L. 92/2024 e dalle Leggi n. 112/2024 e 114/2024. In particolare, la novella legislativa n. 112/2024 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto, introducendo il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) e modificando l'art. 322-bis c.p. con l'introduzione del reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili in relazione agli interessi finanziari dell'Unione europea. La legge n. 114/2024, invece, ha abrogato il reato d'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e riformulato il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), con l'effetto di una ridefinizione in senso restrittivo. Tali interventi hanno comportato altresì la modifica della rubrica dell'art. 25 in "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione" e l'introduzione al comma 1 dell'art. 25 del seguente periodo "*la medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314 (Peculato), primo comma, 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) e 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui) del codice penale*".

² Detti reati comprendono: falsificazione in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

³ In data 11 gennaio 2024 è entrata in vigore la Legge n. 206/2023, recante "*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*". Tra le principali novità della riforma, risulta ampliato l'ambito di applicazione del reato di cui all'art. 517 c.p. (reato presupposto ex art. 25-*bis*.1 D. Lgs. 231/2001). Tra le modifiche, la "*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*" punisce adesso anche "*chiunque detiene per la vendita*" e non più solo chi commercializza il bene contraffatto.

⁴ Così come modificati da ultimo dal D. Lgs. n. 19/2023, e meglio dettagliati nella parte speciale B del presente Modello. Tale ultimo decreto ha dato attuazione alla Direttiva (UE) n. 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) n. 2017/1132 in materia di trasformazioni, le fusioni e le scissioni

- (v) **reati in materia di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**; richiamati dall'art. 25-*quater*, introdotto nel Decreto dalla Legge del 14 gennaio 2003, n. 7⁵;

transfrontaliere. In particolare, il citato decreto trova applicazione rispetto alle operazioni transfrontaliere e internazionali nell'ambito delle quali – alla data del 3 luglio 2023 – nessuna delle società partecipanti ha pubblicato il relativo progetto, abrogando, a partire dal medesimo momento, la disciplina previgente (i.e., il D. Lgs. n. 108/2008, dal quale continuano ad essere disciplinate le fusioni transfrontaliere precedenti). L'art. 54 del decreto introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La norma rinvia espressamente all'art. 29 del citato decreto che disciplina il c.d. “certificato preliminare” e, in particolare, gli adempimenti richiesti ai fini del suo rilascio: il notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato. Laddove a tal fine venga posta in essere una delle condotte di falsificazione od omissione previste dalla norma, si potrà incorrere nella pena della reclusione da sei mesi a tre anni, cui si aggiunge – in caso di condanna a pena non inferiore a otto mesi – l'applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi ex art. 32-*bis* c.p.. Alla responsabilità penale della persona fisica si affianca – al successivo art. 55 – la previsione della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al Decreto. Il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare entra a far parte, quindi, del catalogo dei “reati presupposto”, tra i reati in materia societaria di cui all'art. 25-*ter* del Decreto. Quest'ultimo viene a tale scopo modificato sia al comma 1, con la precisazione che i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente in materia societaria possono essere previsti sia dal Codice civile sia “da altre leggi speciali”, sia tramite l'introduzione della nuova lett. s-*ter*), a chiusura dell'elencazione di cui al comma 1. La nuova disposizione punisce, dunque, ove sussistano gli ulteriori requisiti previsti dal Decreto, l'ente nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. La sanzione è aumentata di un terzo laddove il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità (comma 3). In particolare, a fronte di una ipotesi delittuosa comune, ai fini della responsabilità dell'ente è necessario invece che il soggetto agente rientri tra quelli contemplati dall'art. 5 del Decreto (i.e. i soggetti apicali ovvero i soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza). Considerato che il valore della quota va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00, la sanzione pecuniaria applicabile nella specie va da un minimo di Euro 38.700,00 ad un massimo di Euro 464.700,00, più, eventualmente, l'aumento di un terzo di cui al comma 3. La tendenza ad adottare una visione sempre più unitaria e attenta ai “profili 231” trova conferma al successivo art. 30 del D. Lgs. n. 19/2023, il quale prevede che quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato membro, la società italiana che partecipa alla fusione, con la richiesta del certificato preliminare, sia tenuta a dimostrare, tramite le relative certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti. Tra i debiti da considerare vanno incluse altresì le sanzioni amministrative da reato, applicate con sentenza o decreto irrevocabile, ai sensi del Decreto, certificate secondo le risultanze dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

⁵ Si tratta dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”. Tale Convenzione punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali” è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo.

Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.) e assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.).

Si segnala che la Legge 9 giugno 2025 n. 80, recante “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale di servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario*”, ha introdotto nel Codice penale il nuovo art. 270-*quinquies*.3 c.p., rubricato “*Detenzione materiale con finalità di terrorismo*” e il nuovo art. 435 c.p. “*Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti*”.

Entrambe le suddette fattispecie sono state inserite nel catalogo dei reati presupposto, stante il generico richiamo operato dall'art. 25-*quater* del Decreto ai “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale*”.

- (vi) **delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, richiamati dall'art. 25-*quater* 1, introdotto nel Decreto dalla Legge del 9 gennaio 2006, n. 7⁶;
- (vii) **delitti contro la personalità individuale**; richiamati dall'art. 25-*quinques*, introdotto nel Decreto dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228⁷;
- (viii) **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-*sexies*, introdotto nel Decreto dall'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62⁸;
- (ix) **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, richiamati dall'art. 25-*septies*, introdotto nel Decreto dall'art. 9 della Legge del 3 agosto 2007, n. 123⁹;

⁶ Si riferisce ai delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p.

⁷ Detti reati comprendono: riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinques c.p.); tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.); alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.). Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il D. Lgs. 39/2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che ha, tra l'altro, introdotto alcune significative modifiche nel D. Lgs. 231/2001 per le fattispecie incriminatrici poste a presidio del sano sviluppo e della sessualità dei minori, che trovano spazio, accanto ad altri delitti contro la personalità individuale, all'interno dell'art. 25-quinques del medesimo D. Lgs. 231/2001. La nuova norma, infatti, incrementa il novero delle circostanze aggravanti speciali previste per tali tipologie di illecito dall'art. 602-ter del codice penale, e prevede che la pena prevista dagli articoli 600-bis [Prostituzione minorile], 600-ter [Pornografia minorile], 600-quater [Detenzione di materiale pornografico], 600-quater.1. [Pornografia virtuale] e 600-quinques [Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile] sia aumentata nel caso in cui il reato sia commesso da più persone riunite, sia commesso da persona che appartenente ad un'associazione per delinquere al fine di agevolare l'attività o sia commesso con violenze gravi o provochi, a causa della reiterazione delle condotte, un grave pregiudizio per il minore. È previsto inoltre un incremento di pena in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui i reati prima richiamati siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. Oltre a tali novazioni, il D. Lgs. 39/2014 estende l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ad un'ulteriore fattispecie incriminatrice ed introduce nuovi obblighi sanzionabili a carico dei datori di lavoro. L'art. 3 prevede infatti che "al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinques del D. Lgs. 231/2001, dopo le parole «600-quater.1.» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies»". Si tratta del reato di adescamento di minorenni che punisce con la reclusione da uno a tre anni l'adescamento di un soggetto di età inferiore ai 16 anni al fine di commettere uno dei fatti previsti e puniti dalle fattispecie incriminatrici poste a tutela della sessualità dei minorenni. A norma dell'art. 609-undecies c.p. "per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione". Con la Legge 29 ottobre 2016 n. 199 è stata altresì inserita tra le fattispecie di reato di cui al presente articolo la c.d. "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" ("caporalato") di cui all'art. 603 c.p., il quale punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 500 ad Euro 1.000 per ogni lavoratore reclutato chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e chi utilizza, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'anzidetta attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

⁸ Detti reati comprendono: i reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF) di cui al Testo Unico della Finanza, D. Lgs. del 28 febbraio 1998, n. 58.

⁹ Si segnala che gli artt. 589 e 590 c.p. – rispettivamente "omicidio colposo" e "lesioni personali colpose" – sono stati da ultimo modificati dalla Legge n. 3/2018, a decorrere dal 15 febbraio 2018. In questo senso è stato inserito il seguente comma dall'art. 12, comma 2, della predetta legge: "Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è

- (x) **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, richiamati dall'art. 25-*octies*, introdotto nel Decreto dall'art. 63 del D. Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231¹⁰;
- (xi) **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** (art. 25-*octies*.1)¹¹;
- (xii) **reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea** (art. 25-*octies*.2)¹²;

richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni" nel caso di omicidio colposo, e "la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni" nel caso di lesioni personali colpose.

¹⁰ Detti reati comprendono: ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) nonché auto-riciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

¹¹ Tale fattispecie di reato è stata introdotta nel Decreto dall'art. 3 del D. Lgs. 184/2021, da ultimo modificato dall'art. 6-*ter* del D.L. 105/2023, convertito in Legge 137/2023. Il citato D. Lgs. n. 184/2021 ha operato alcune modifiche al Codice Penale e, segnatamente, ha: introdotto il nuovo art. 493-*quater*, ai sensi del quale viene sanzionata (con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino ad Euro 1.000,00) la detenzione e la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dal denaro contante; integrato il reato di frode informatica di cui all'art. 640-*ter*, introducendo una nuova circostanza aggravante che si concretizza ogni qualvolta l'alterazione di un sistema informatico determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale; operato una modifica nella formulazione dell'art. 493-*ter*, relativo all'indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (le parole "carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento" sono state sostituite da "strumenti di pagamento immateriali, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento o documento").

L'articolo 25-*octies*.1 del Decreto è stato, da ultimo, modificato dal D.L. n. 105/2023 convertito in Legge n. 137/2023, il quale ha, in primo luogo, modificato la rubrica dell'articolo introducendo la dicitura "e trasferimento fraudolento di valori" e, in secondo luogo, ha inserito, dopo il comma 2, il comma 2-*bis* "In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 512-*bis* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote".

¹² Il D. Lgs. 211/2025, recante "*Attuazione della Direttiva 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea e che modifica la Direttiva (UE) 2018/1673*" ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-*octies*.2, che disciplina i reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea. Le misure restrittive rappresentano strumenti di politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea, applicabili nei confronti di persone fisiche, giuridiche, enti o organismi – anche di paesi terzi – al fine di perseguire obiettivi di pace, tutela dei diritti umani, contrasto al terrorismo, alla proliferazione di armi di distruzione di massa e ad altre minacce alla sicurezza internazionale. La Direttiva 2024/1226 impone agli Stati membri di introdurre fattispecie penali comuni per garantire un'applicazione effettiva, proporzionata e dissuasiva delle sanzioni imposte dall'Unione Europea, includendo – tra le condotte punibili – l'elusione, la violazione o l'omissione di obblighi informativi relativi a persone fisiche, enti o organismi assoggettati a misure restrittive dell'Unione stessa (i "**Soggetti Designati**"). In attuazione della Direttiva, il D. Lgs. 211/2025 ha previsto l'introduzione nel catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 di nuove fattispecie di reato, inserite nel nuovo Capo I-*bis* del Libro II – Titolo I del codice penale, rubricato "*Dei delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea*". I reati la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di un ente ai sensi della novella, sono i seguenti: violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-*bis* c.p., co. 1, 2 e 5), violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-*ter* c.p., co. 1 e 2) e violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-*quater* c.p., co. 1).

- (xiii) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25-*novies*, introdotto nel Decreto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99¹³;
- (xiv) **reati informatici, richiamati dall'art. 24-*bis***, introdotto nel Decreto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48¹⁴;
- (xv) **delitti di criminalità organizzata**, richiamati dall'art.24-*ter*, introdotto nel Decreto dalla Legge del 15 luglio 2009, n. 94¹⁵;
- (xvi) **reati transnazionali**, l'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa degli Enti anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità¹⁶;

¹³ La Legge 99/2009 punisce: la messa a disposizione del pubblico non autorizzata in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; l'utilizzo non autorizzato di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione; la duplicazione di programmi per elaboratore o la distribuzione, vendita etc. di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); la duplicazione, riproduzione, etc. di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.; i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno "SIAE"; la produzione, installazione etc. di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. La Legge 14 novembre 2024, n. 166, di conversione del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*", ha modificato gli articoli 171-bis, 171-ter, 171-septies della Legge 633/1941, al fine di adeguare l'ordinamento italiano alle direttive europee in materia di diritto d'autore.

¹⁴ Tale fattispecie di reato è stata da ultimo modificata dalla Legge 90/2024, la quale introduce nuove disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici. La legge mira a rafforzare la resilienza cibernetica del Paese, inasprendo le pene per i reati informatici e potenziando gli strumenti di prevenzione e contrasto. La Legge 90/2024 ha aggiunto all'art. 24-bis del Decreto il comma 1 bis e modificato i commi esistenti. Detti reati comprendono: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.); intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater*); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.); estorsione (art. 629, comma 3, c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-*ter* c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.); documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

¹⁵ Detti reati comprendono: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990); termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.).

¹⁶ In questo caso non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001. La responsabilità degli Enti deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati, disponendo - in via di richiamo - nell'ultimo comma che "*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*".

- (xvii) **induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, di cui all'art. 25-*decies* ed introdotto nel Decreto dalla L. 116/2009, poi sostituito dal D. Lgs. 121/2011;
- (xviii) **reati ambientali**, richiamati dall'art. 25-*undecies* ed introdotti nel Decreto dal D. Lgs. 121/2011¹⁷;
- (xix) **reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, richiamati dall'art. 25-*duodecies* ed introdotto nel Decreto dal D. Lgs. 109/2012¹⁸;
- (xx) **reato di razzismo e xenofobia**, art. 25-*terdecies* e introdotto nel Decreto dalla L. n. 167/2017¹⁹;

¹⁷ L'art. 25-*undecies* è stato da ultimo modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, recante “*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*”. In sintesi, le modifiche riguardano:

- a) le sanzioni;
- b) l'introduzione dei seguenti nuovi reati presupposto della responsabilità degli enti:
 - art. 452-septies c.p. (Impedimento del controllo);
 - art. 452-terdecies c.p. (Omessa bonifica);
 - art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);
 - art. 255-bis d.lgs. n. 152/2006 (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), reato introdotto dallo stesso D.L., 8 agosto 2025, n. 116;
 - art. 255-ter d.lgs. n. 152/2006 (Abbandono di rifiuti pericolosi), reato introdotto dallo stesso D.L., 8 agosto 2025, n. 116;
 - art. 256 d.lgs. n. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), norma modificata dallo stesso D.L., 8 agosto 2025, n. 116;
 - art. 256-bis d.lgs. n. 152/2006 (Combustione illecita di rifiuti), norma modificata dallo stesso D.L., 8 agosto 2025, n. 116;
 - art. 259-ter d.lgs. n. 152/2006 (Delitti colposi in materia di rifiuti), norma introdotta dallo stesso D.L., 8 agosto 2025, n. 116, che prevede la punibilità dei fatti di cui agli articoli 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e 259 (Spedizione illegale di rifiuti) d.lgs. n. 152/2006 anche se commessi per colpa.

¹⁸ L'articolo 25-*duodecies* è stato da ultimo modificato dalla Legge 187/2024, di conversione in Legge e con modificazioni del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, recante “*Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché nei relativi procedimenti giurisdizionali*”, che ha semplificato le procedure di ingresso dei lavoratori dall'estero, introducendo una gestione telematica delle domande di nullaosta, con la possibilità di apporre la firma digitale ai permessi. Sul punto, non si segnalano novità di particolare rilievo riguardanti l'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001 in termini di designazione di nuovi reati, ma unicamente approfondimenti circa le disposizioni in materia di procedure di ingresso di cittadini stranieri nel territorio nazionale.

¹⁹ L'art. 25-*terdecies* è stato inserito dalla L. n. 167/2017, pubblicata in GU il 27 novembre 2017 al Capo II (“*Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza*”), art. 5, comma 2 (“*Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale – Caso EU Pilot 8184/15/JUST*”). Tale reato presupposto prevede che i delitti a cui si fa rimando puniscano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo

- (xxi) **frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, richiamati dall'art. 25 *quaterdecies* e introdotti nel Decreto dall'art. 5 L. n. 3/2019²⁰;
- (xxii) **vendita illecita di titoli di accesso alle manifestazioni sportive**, art. 1-sexies D.L. 24 febbraio 2003, n. 28²¹;
- (xxiii) **reati tributari**, richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies* e introdotti dal D. L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019²²;

che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini connessi al genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra. In tale contesto, si segnala che il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto mira a realizzare una razionalizzazione della normativa penale al fine di renderla maggiormente conoscibile e ad evitare una caotica produzione legislativa di settore. A tal fine il decreto introduce il principio della "riserva di codice", in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale o se inserite in leggi organiche. In base a questo principio il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, tra cui i reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 3 della legge 654/1975) e il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d.lgs 152/2006), entrambi richiamati nell'elenco dei reati presupposto del decreto 231 mediante rinvio alle norme indicate (art. 25 *terdecies* e art. 25 *undecies*). Le disposizioni non rimangono prive di un rilievo penale dal momento che le medesime fattispecie sono state introdotte nel codice penale, rispettivamente, all'art. 604 bis c.p. (reati di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e all'art. 452 *quaterdecies* c.p. (reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). Con una disposizione di coordinamento il decreto prevede che i richiami alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle nuove norme del codice penale. Ne consegue che rimane ferma la responsabilità ex 231 per i reati suindicati.

²⁰ L'art. 25-*quaterdecies* è stato inserito dall'art. 5 L. n. 3/2019 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014"), pubblicata in GU il 16 maggio 2019. L'articolo 25-*quaterdecies* richiama la commissione dei reati di cui agli articoli 1 (frode in competizioni sportive) e 4 (esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) della L. n. 401/1989.

²¹ L'art. 1-sexies del D.L. 28/2003 è stato modificato dal D.L. 53/2019, convertito dalla L. n. 77/2019. Tale modifica, oltre che interessare il comma 1 dell'articolo, ha contestualmente inserito il comma 1-bis, il quale afferma che "le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 231/01".

²² Articolo introdotto dall'art. 39, comma 2 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 e successivamente modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157. L'articolo 25-*quinquiesdecies* richiama i delitti previsti dall'art. 2 e ss. del D. Lgs. 74/2000 e ovvero: il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'art. 2, comma 1 e comma 2-bis) per il quale sono previste sanzioni pecuniarie diverse qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia superiore o inferiore ad Euro 100.000; il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (di cui all'art. 3); il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'art. 8, comma 1 e comma 2-bis), per il quale sono previste sanzioni pecuniarie diverse qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, sia superiore o inferiore ad Euro 100.000; il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (di cui all'art. 10) e il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (di cui all'art. 11). L'art. 25-*quinquiesdecies* è stato successivamente modificato dall'art. 5, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 75/2020, denominato "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", avente ad oggetto il recepimento della c.d. Direttiva PIF. Tale modifica ha introdotto all'interno del perimetro dei reati rilevanti ai sensi del Decreto le fattispecie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 74/2000, dichiarazione infedele, all'art. 5 del D. Lgs. 74/2000, omessa dichiarazione e all'art. 10 quater del D. Lgs. 74/2000, indebita compensazione; la rilevanza di tali reati ai sensi del Decreto è inoltre subordinata alla loro commissione "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro".

(xxiv) **contrabbando**, richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies* e introdotti dal D. Lgs. 75/2020;

(xxv) **delitti contro il patrimonio culturale** (art. 25-*septiesdecies*)²³;

(xxvi) **reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25-*duodecimes*)²⁴;

(xxvii) **delitti contro gli animali**, richiamati dall' art. 25-*undecies* e introdotti dalla L. n. 82/2025²⁵.

* * *

In considerazione della natura dell'attività svolta dalla Fondazione nonché delle specifiche caratteristiche dell'ente, ai fini della predisposizione del presente Modello si è ritenuto opportuno trattare soltanto i Reati considerati all'uopo rilevanti, escludendo dall'analisi quelli la cui commissione è solo astrattamente ipotizzabile all'interno della Fondazione.

In particolare, ai fini del presente Modello si sono tenuti in considerazione :

- i Reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- i Reati Societari (art. 25 *ter* del Decreto), ancorché con le limitazioni specifiche previste dalla relativa Parte Speciale;
- i Reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (25-*septies* del Decreto);
- i Reati Tributari (art. 25 *quinqüesdecies* del Decreto);

²³ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, Legge n. 22/2022, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge. L'art. 25-*septiesdecies* introduce nel novero dei reati presupposto ai sensi del Decreto i seguenti reati: art. 518-bis c.p. (Furto di beni culturali); art. 518-ter c.p. (Appropriazione indebita di beni culturali); art. 518-quater c.p. (Ricettazione di beni culturali); art. 518-octies c.p. (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali); art. 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali); art. 518-decies c.p. (Importazione illecita di beni culturali); art. 518-undecies c.p. (Uscita o esportazione illecite di beni culturali); art. 518-duodecimes c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici); art. 518-quaterdecies c.p. (Contraffazione di opere d'arte).

²⁴ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 22/2022, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge. L'art. 25-*duodecimes* introduce nel novero dei reati presupposto ai sensi del Decreto i reati di cui agli artt. 518-*sexies* c.p. (Riciclaggio di beni culturali) e 518-*terdecies* c.p. (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

²⁵ Con la Legge 6 giugno 2025, n. 82, è stato introdotto nel Decreto il nuovo art. 25-*undecies* rubricato “*Delitti contro gli animali?*”. In particolare, la nuova disposizione ha comportato l'introduzione nel catalogo dei reati presupposto delle seguenti fattispecie criminose:

- Uccisione di animali (art. 544 bis c.p.);
- Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.);
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater c.p.);
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544 quinqües);
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

si tralasciano le restanti fattispecie di reato, la cui commissione è solo astrattamente ipotizzabile nella Fondazione.

Per il dettagliato esame dei Reati analizzati, si rimanda alla Parte Speciale del Modello.

1.3 SANZIONI

Le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- sanzione pecuniaria; costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento; nel corso della prima valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37) (“quota-base”) nel corso della seconda valutazione, invece, il Giudice dovrà determinare il numero delle quote (c.d. “coefficiente” - in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille, con un importo massimo applicabile di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);

- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Queste sanzioni si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste ed al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, del Decreto²⁶.

²⁶ L'art. 13 del Decreto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: (i) “l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”; (ii) “in caso di reiterazione degli illeciti”.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17 del Decreto²⁷.

- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare); la confisca del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) è sempre disposta unitamente alla sentenza di condanna.
- pubblicazione della sentenza di condanna; detta sanzione è disposta ogni qualvolta vi sia l'applicazione di una sanzione interdittiva.

1.4 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono l'esonero della responsabilità dell'Ente per Reati commessi da soggetti in Posizione Apicale e dai Dipendenti ove l'Ente provi di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione di tali illeciti penali. All'uopo, il sistema prevede l'istituzione di un organo di controllo interno all'Ente con il compito di vigilare sull'efficacia reale del Modello.

Secondo le menzionate disposizioni, la responsabilità dell'Ente, derivante ai sensi del Decreto, è esclusa ove lo stesso dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'Organismo di Vigilanza);

²⁷ Ai sensi dell'art. 17 del Decreto le sanzioni interdittive non si applicano “quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.

- le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede, inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze (vedasi art. 6, comma 2, del Decreto):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'esonero dalla responsabilità dell'Ente passa attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice è chiamato a formulare in occasione dell'eventuale procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito. Dunque, la redazione del Modello e l'organizzazione dell'attività dell'organismo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità. Questa particolare prospettiva finalistica impone agli Enti di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure alle sopracitate esigenze.

Pertanto, di fatto, l'adozione di un Modello che sia adeguato e completo diviene obbligatoria se l'Ente vuole beneficiare dell'esclusione dalla responsabilità amministrativa per i Reati commessi dai soggetti in Posizione Apicale e dai Dipendenti.

2. FUNZIONE DEL MODELLO

2.1 STRUTTURA E FINALITÀ DEL MODELLO

Al fine di garantire condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, la Fondazione ha ritenuto opportuno adottare e dare attuazione al presente Modello.

Il Modello è stato predisposto tenendo presente sia le disposizioni del Decreto sia le linee guida emanate da Confindustria in data 7 luglio 2002, integrate in data 28 giugno 2004 e in data 31 marzo 2008 sia la l'ultima versione delle medesime linee guida emanate nel mese di luglio 2021 per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “**Linee guida di Confindustria**”) che, tra le varie disposizioni, contengono le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura che dovrebbe essere adottata nell'implementazione del Modello Organizzativo²⁸.

*

Alla luce dei principi generali sopra illustrati ed in considerazione delle previsioni delle Linee Guida di Confindustria, il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da una “Parte Speciale” predisposte per le tipologie di reato contemplate nel Decreto, la cui commissione è considerata maggiormente a rischio per la Fondazione.

La Parte Generale ha lo scopo di definire le finalità del Modello Organizzativo ed i principi di carattere generale che la Fondazione pone come riferimento per la gestione dei propri affari, mentre ogni Parte Speciale ha la funzione di individuare i principi comportamentali da porre in essere e le misure preventive relative ai reati potenzialmente attuabili.

La Parte Speciale definisce inoltre gli specifici compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione a ciascuna tipologia di Reati sensibili ai sensi del Decreto presa in considerazione ai fini della predisposizione del Modello Organizzativo.

Scopo del presente Modello è la creazione, in relazione alle Attività Sensibili della Fondazione, di un sistema organico costituito da procedure/principi procedurali ed attività di controllo che ha come obiettivo quello di prevenire la commissione dei Reati.

In particolare, il Modello ha le seguenti finalità:

- rendere consapevoli coloro che svolgono “attività a rischio” di poter incorrere, in caso di violazione delle procedure previste dal Modello, in illeciti sanzionabili sia sul piano penale (per l'autore del reato) che amministrativo (per la Fondazione);
- ribadire che comportamenti contrari alle norme di legge e del codice etico adottato dalla Fondazione, qui accluso come **Allegato n. 1** (di seguito il “**Codice Etico**”), sono fermamente condannati dalla Fondazione;
- consentire alla Fondazione di vigilare sulle attività a rischio al fine di facilitare la prevenzione della commissione dei Reati.

²⁸ Si citano altresì i seguenti documenti di riferimento: il “*Modello 231/2001 per gli enti no profit: una soluzione per la gestione dei rischi*” (CNDCEC); “*Modello 231 e enti no profit alla luce della riforma del Terzo Settore e degli orientamenti dell'ANAC*”.

I principi ispiratori del presente Modello sono i seguenti:

- diffusione all'interno della Fondazione e nei confronti dei Collaboratori delle regole comportamentali e dei principi procedurali e/o procedure implementati dallo stesso, nonché un piano di formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello;
- un Codice Etico di comportamento che fissa i principi etici e le linee generali di comportamento che i Soggetti Apicali, i Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a rispettare nello svolgimento delle rispettive attività;
- l'individuazione delle "aree a rischio" della Fondazione, vale a dire delle aree nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati sensibili ai sensi del Decreto;
- l'esistenza di procedure e/o prassi consolidate che indichino le modalità operative dell'attività lavorativa sia in generale sia in particolare nelle "aree a rischio" individuate;
- un sistema di deleghe gestionali interne e di procure a rappresentare la Fondazione verso l'esterno che assicuri una chiara attribuzione dei compiti, coerente con la struttura organizzativa e con il sistema di controllo di gestione;
- un sistema di gestione e controllo delle risorse finanziarie della Fondazione che permetta di individuare tempestivamente l'insorgere di eventuali situazioni di criticità;
- un sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione del Modello e del Codice Etico;
- l'attribuzione ad un organismo, interno alla Fondazione (l'Organismo di Vigilanza), del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

2.2 SOGGETTI DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Fondazione o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Fondazione (Soggetti in Posizione Apicale);
- ai dipendenti della Fondazione sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno o più dei soggetti posti in posizione apicale (Dipendenti);

- ai consulenti, collaboratori, partner commerciali/finanziari agenti, procuratori e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse della Fondazione (Collaboratori),

tutti congiuntamente denominati “**Destinatari**”.

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo capitolo 6; pertanto i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Fondazione.

2.3 ADOZIONE DEL MODELLO

La Fondazione intende assicurarsi che, dai propri Dipendenti, dai Soggetti in Posizione Apicale, nonché da tutti coloro che agiscono per conto della stessa, non siano commesse fattispecie di Reato che possano non solo screditare l'immagine della Fondazione stessa, ma anche comportare l'applicazione di una delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive che il Decreto prevede nel caso in cui tali Reati siano posti in essere a vantaggio o nell'interesse della Fondazione.

A tal fine la Fondazione ha inteso adottare il presente Modello, volto ad introdurre un sistema di principi e regole di condotta che devono ispirare il comportamento di tutti i Destinatari nei rapporti con gli interlocutori italiani o esteri.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con delibera del [●]e costituisce un documento ufficiale della Fondazione.

2.4 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Il presente Modello può essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Amministrazione previa proposta e/o consultazione dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha la facoltà di apportare variazioni al Modello di natura esclusivamente formale.

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA FONDAZIONE

3.1 PREMESSA

Al fine di individuare le Attività Sensibili di cui al Decreto è necessario fare riferimento alle specifiche peculiarità dell'ente che intende dotarsi del Modello ed al suo concreto operato.

Pertanto, appare preliminarmente opportuno descrivere la struttura organizzativa della Fondazione, con particolare riferimento alle attività da essa svolte ed al suo sistema di amministrazione e controllo.

3.2 L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA FONDAZIONE

3.2.1 SCOPO

La Fondazione non ha fine di lucro ed ha come scopo la raccolta di fondi per contribuire alla formazione e allo sviluppo della ricerca clinica e sperimentale. In particolare l'attività della Fondazione è diretta:

- alla diffusione delle conoscenze circa le cause, le opere di prevenzione e le terapie delle malattie oncologiche e cardiovascolari, anche mediante l'esercizio diretto o a mezzo terzi della ricerca in campo biomedico e sanitario;
- all'assistenza e riabilitazione fisica e psichica delle persone colpite da tumore e da malattie cardiovascolari, anche mediante la donazione di beni materiali sia alle persone suddette sia all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano o al Centro Cardiologico Fondazione Monzino di Milano, che hanno questi obiettivi;
- alla formazione ed il perfezionamento del personale destinato, anche indirettamente, all'assistenza medica e paramedica ed alla riabilitazione delle persone colpite da tumore e da malattie cardiovascolari, nei limiti delle materie rientranti tra quelle di competenza delle regioni secondo il disposto combinato degli artt. 14 e 35 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; nonché
- alla raccolta di fondi da destinarsi alla realizzazione degli scopi della Fondazione medesima.

La Fondazione è l'unico ente che finanzia esclusivamente e direttamente la ricerca clinica e sperimentale dell'Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino; da quasi 30 anni il suo obiettivo è individuare le cure migliori e sostenere progetti innovativi attraverso un circolo virtuoso che consente, in totale trasparenza e senza sprechi, di mettere a disposizione dei pazienti ciò che i ricercatori scoprono in laboratorio.

Ogni anno la Fondazione finanzia borse di studio per giovani ricercatori, corsi di aggiornamento per il personale medico e paramedico e contribuisce all'acquisto di attrezzature e macchinari all'avanguardia affinché sempre più vite possano essere salvate e le malattie oncologiche e cardiovascolari siano sempre più curabili.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione può porre in essere ogni ulteriore attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

3.2.2 CORPORATE GOVERNANCE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Segretario Generale, ove nominato;
- il Organo di Controllo e il Revisore Legale, ove nominato.

3.2.2.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di almeno 5 membri così composto:

- il Presidente pro-tempore, i Vice-Presidenti, l'Amministratore Delegato del fondatore Istituto Europeo di Oncologia nonché del Centro Cardiologico Fondazione Monzino di Milano (amministratori di diritto);
- gli amministratori di diritto provvedono a determinare il numero degli ulteriori amministratori e ad eleggere gli stessi per periodi triennali, salva la possibilità di rinnovo.

In caso di cessazione di un consigliere, per qualsiasi ragione questa intervenga, gli amministratori di diritto provvederanno a sostituire lo stesso, entro 30 giorni, mediante cooptazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo della Fondazione ed è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, compete al Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio consuntivo e, ove previsto dalla legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico e, ove opportuno, il Segretario Generale, ha inoltre facoltà di nominare un Vice Presidente;

- nomina i componenti dell'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nomina, ove obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- ha la facoltà di delegare i propri poteri al Presidente, al Vice Presidente o a singoli Consiglieri;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, disponendone la destinazione in base alla volontà dei donatori. Nel caso in cui questa non fosse determinabile, i contributi, donazioni o lasciti dovranno essere destinati in egual misura alla ricerca oncologica e cardiovascolare;
- amministra il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la parte dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso;
- delibera la corresponsione di retribuzioni e rimborsi spese;
- approva e cura l'esecuzione dei programmi dell'attività della Fondazione;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera sulla trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione della Fondazione;
- svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dallo statuto.

3.2.2.2 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di cui ha la legale Rappresentanza.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, ove nominato, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercita i poteri delegati dal Consiglio ed ha facoltà, nell'ambito dei poteri delegati, di nominare procuratori determinandone le attribuzioni; provvede ai rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti, pubblici e privati.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro quarantacinque giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi membri di diritto e gli altri membri un Vice Presidente che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente ed è rieleggibile. Se nominato, il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3.2.2.3 COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto dal Direttore Scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia, dal Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Fondazione Monzino e da un numero variabile di membri, comunque complessivamente non superiore a 9, scelti e nominati dal Consiglio d'Amministrazione tra persone fisiche particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato tecnico-scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito ai programmi di attività della Fondazione.

3.2.2.4 SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, ove ritenuto opportuno, è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone esperte in materia amministrativa e contabile.

Il Segretario Generale, nominato per tre esercizi (e riconfermabile), sovrintende la gestione ordinaria delle attività della Fondazione e, in particolare svolge i seguenti compiti:

- mantiene i contatti con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
- svolge le funzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione;
- firma la corrispondenza nonché gli atti delegategli dal Consiglio di Amministrazione;
- cura gli aspetti esecutivi dei progetti;
- dirige il personale della Fondazione predisponendo l'organizzazione della stessa;
- individua il proprio vicario.

3.2.2.5 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio d'Amministrazione, che ne nomina il Presidente.

Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, in sede di nomina, può optare per un Organo di Controllo monocratico. In tal caso è nominato anche un membro supplente.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale. La funzione di revisione legale può essere esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Il Revisore Legale dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano tutti iscritti al registro dei Revisori Legali

e non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato, questi possono altresì svolgere la funzione di revisione legale.

3.3 PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

Il presente Modello Organizzativo costituisce un ampliamento del sistema di gestione e controllo già in vigore all'interno della Fondazione ed è adottato con l'obiettivo di fornire una ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi istituzionali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio della Fondazione stessa.

3.3.1 SISTEMA ORGANIZZATIVO E SEPARAZIONE DEI RUOLI

Il sistema organizzativo della Fondazione deve rispettare i seguenti requisiti:

- chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative;
- separazione dei ruoli, ossia articolazione dei processi operativi in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e, soprattutto, la concentrazione su di un unico soggetto delle attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio potenziale.

3.3.2 DELEGHE DI POTERI

Il sistema di deleghe riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali della Fondazione in merito alle attività da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Fondazione, anche in termini economici, nei confronti di terzi.

Le deleghe di poteri devono:

- essere definite e formalmente conferite dal Consiglio di Amministrazione;
- essere coerenti con le responsabilità ed i compiti delegati e con le posizioni ricoperte dal soggetto delegato nell'ambito della struttura organizzativa;
- prevedere limiti di esercizio in coerenza con i ruoli attribuiti, con particolare attenzione ai poteri di spesa e ai poteri autorizzativi e/o di firma delle operazioni e degli atti considerati "a rischio";
- essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

A tal ultimo proposito, la Fondazione procederà all'aggiornamento tempestivo delle deleghe di poteri, stabilendo i casi in cui dette deleghe dovranno essere attribuite, modificate e revocate.

3.3.3 PROCEDURE OPERATIVE

I processi e le attività operative della Fondazione, come evidenziato sopra, sono supportate dai principi generali e specifici di condotta e/o da procedure interne (formalizzate), anche tramite il sistema delle deleghe, che rispecchiano i seguenti requisiti:

- regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività;
- definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione dei ruoli, tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità degli atti e delle operazioni in generale tramite idonei supporti documentali che attestino le caratteristiche e le giustificazioni delle attività poste in essere ed identifichino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- previsione di specifici meccanismi di controllo (anche tramite consulenti esterni) tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito della struttura ed all'esterno della stessa.

3.3.4 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

Le attività di controllo e monitoraggio coinvolgono necessariamente soggetti od organi diversi tra cui: il Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo, il Segretario Generale (ove nominato), il Comitato Tecnico e Scientifico, i consulenti esterni e l'Organismo di Vigilanza e rappresentano un elemento imprescindibile dell'attività quotidiana svolta.

I compiti di controllo svolti dai predetti soggetti sono definiti tenendo in considerazione le seguenti attività di controllo:

- vigilanza sulla corretta amministrazione della Fondazione, sull'adeguatezza dell'organizzazione e sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- revisione interna, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni del sistema delle deleghe e/o delle procedure;
- revisione esterna, finalizzata a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la redazione del bilancio di esercizio in conformità con i principi contabili applicabili.

3.3.5 TRACCIABILITÀ

Ogni operazione/attività deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione/autorizzazione/svolgimento dell'attività deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali (cartacei e/o elettronici) e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

*

La Fondazione ritiene che i principi sopra descritti siano coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e ragionevolmente idonei anche a prevenire le fattispecie di reato contemplate dal Decreto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Fondazione ritiene indispensabile garantire la corretta ed effettiva applicazione dei menzionati principi di controllo in tutte le aree di attività/processi identificati come potenzialmente a rischio-reato in fase di mappatura.

La Fondazione ritiene infine che il compito di verificare la costante applicazione dei suddetti principi, nonché l'adeguatezza, la coerenza e l'aggiornamento degli stessi debba essere svolto sia dall'Organismo di Vigilanza sia dal Consiglio di Amministrazione e dai rappresentanti della Fondazione.

4. METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E LA REDAZIONE DEL MODELLO

4.1 PREMESSA

L'art. 6.2 lett. a) del Decreto indica, come uno dei requisiti del Modello, l'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", cioè di quei processi e di quelle aree di attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto stesso.

Si è, pertanto, analizzata la realtà operativa della Fondazione nei settori in cui è possibile la commissione dei Reati, evidenziando i momenti ed i processi maggiormente rilevanti.

Parallelamente, è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei reati sensibili in relazione all'attività della Fondazione, allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto della Fondazione, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose.

Il Modello è stato predisposto dalla Fondazione tenendo presente sia le disposizioni del Decreto sia le Linee Guida di Confindustria, che tra l'altro, come già evidenziato, contengono le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura del Modello.

4.2 FASI PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE DEL MODELLO

La Fondazione, in considerazione di quanto disposto dal Decreto, ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione del presente Modello, conferendo specifico mandato a dei consulenti esterni, aventi il necessario *know-how*.

La redazione del Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche, suddivise nelle seguenti fasi:

1) Preliminare analisi del contesto della Fondazione

Tale fase ha avuto come obiettivo il preventivo esame, tramite analisi documentale, dell'organizzazione e delle attività della Fondazione, nonché dei processi nei quali le attività sono articolate - nello specifico mediante interviste *ad hoc* con la responsabile del Fund Raising della Fondazione.

2) Individuazione delle Attività Sensibili e "As-is analysis"

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura della Fondazione, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe ipotizzare la commissione dei Reati. Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a rilevare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo esistente sulle stesse, nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti.

L'analisi ha interessato sia le Attività Sensibili alla commissione dei Reati di cui agli artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto ("Reati contro la Pubblica Amministrazione" commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico), sia le Attività Sensibili alla commissione dei Reati di cui all'art. 25-*ter* del Decreto ("Reati Societari"), ancorché con le limitazioni specifiche previste dalla relativa Parte Speciale, ed infine, le Attività Sensibili alla commissione dei reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto ("Reati in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro") e dei reati di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto ("Reati Tributari").

Dopo un'attenta valutazione preliminare, supportata sia dal ciclo di interviste sia dalla verifica documentale di cui sopra, sono stati esclusi dall'analisi i reati non contemplati esplicitamente nelle Parti Speciali del presente Modello, in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è risultata solo astrattamente ipotizzabile, sia in considerazione della realtà operativa della Fondazione sia in considerazione degli elementi necessari alla

realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

3) Effettuazione della "Gap analysis"

Sulla base della situazione dei controlli e delle procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili e delle previsioni e finalità del Decreto, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione del presente Modello.

Per le aree di attività ed i processi strumentali sensibili identificati, sono state individuate le potenziali fattispecie di rischio-Reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse ed i soggetti (dipendenti e non) normalmente coinvolti.

I risultati di tale attività di mappatura delle aree a rischio, dei controlli attualmente in essere ("*As-is analysis*") e di identificazione delle debolezze e dei punti di miglioramento del sistema di controllo interno ("*Gap analysis*") sono riportati in appositi documenti mantenuti agli atti della Fondazione.

*

Si è proceduto, quindi, ad una valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna attività/processo sensibile, valutato sulla base di criteri di tipo qualitativo che tengono conto di fattori quali:

- frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
- gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei Reati previsti dal Decreto nello svolgimento dell'attività;
- probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato;
- potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Fondazione a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale della Fondazione;
- eventuali precedenti di commissione dei Reati nel settore in cui opera la Fondazione.

4.3 REDAZIONE DEL MODELLO

A seguito delle attività sopra descritte, la Fondazione ha definito i principi di funzionamento ed i "protocolli" di riferimento per la redazione del Modello che intende attuare, tenendo presenti:

- le prescrizioni del Decreto;
- il Codice Etico;

➤ le Linee Guida di Confindustria.

Resta inteso che l'eventuale scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle predette Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del documento stesso. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta dell'Ente stesso, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle relative Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Il del Codice Etico è uno strumento a beneficio della prevenzione della realizzazione degli illeciti penali nell'ambito delle Attività Sensibili, in quanto rappresenta l'impegno formale della Fondazione ad operare secondo trasparenti norme comportamentali oltre che al rispetto delle specifiche leggi vigenti. La regolamentazione del Codice Etico ha il fine di garantire l'osservanza dei principi di concorrenza, dei principi democratici, il rispetto di una competizione leale e la difesa di una buona immagine. Il Codice Etico stabilisce, altresì, delle direttive comportamentali interne rivolte a tutti i collaboratori che sono responsabili verso la Fondazione, sul piano etico e professionale, del loro comportamento nell'esercizio delle attività caratteristiche e che sono state individuate come particolarmente sensibili nel Modello.

Il Codice Etico esprime, infine, i principi di comportamento, riconosciuti dalla Fondazione che ciascun Amministratore, Dipendente e Collaboratore è tenuto ad osservare scrupolosamente nello svolgimento della propria attività.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA FONDAZIONE

5.1 STRUTTURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come già illustrato in precedenza, al fine di escludere la propria responsabilità amministrativa, la Fondazione deve nominare un Organismo di Vigilanza ed affidargli il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità dell'organismo stesso nell'espletamento delle proprie attività.

Il Decreto, all'articolo 6 comma 1, lettera b), stabilisce che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare l'aggiornamento dello stesso, debba essere affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

La caratteristica dell'autonomia e dell'indipendenza di poteri di iniziativa e di controllo comporta che tale Organismo debba essere:

- in una posizione di indipendenza rispetto a coloro su cui deve effettuare la vigilanza;
- privo di compiti operativi;
- dotato di autonomia finanziaria.

In considerazione delle previsioni che precedono, l'Organismo di Vigilanza non può essere generalmente individuato nel Consiglio di Amministrazione, che ha poteri gestionali.

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente ai vertici della Fondazione in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- riferisce al Consiglio di Amministrazione i risultati della propria attività di vigilanza e di controllo;
- è dotato di autonomi poteri di intervento nelle aree di competenza. A tal fine, nonché per garantire lo svolgimento con continuità dell'attività di verifica circa l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, si avvale di personale interno e/o di collaboratori esterni;
- è dotato di un *budget* di spesa annuale ad uso esclusivo.

La continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza è garantita dalla circostanza che lo stesso opera presso la Fondazione. La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza, quali la programmazione dell'attività di verifica, le modalità di effettuazione della stessa, la verbalizzazione delle riunioni, le modalità ed il contenuto specifico dei flussi informativi relativi alle Attività Sensibili e alle eventuali modifiche della struttura organizzativa, nonché le specifiche modalità operative e di funzionamento interno, sono generalmente rimesse ad un piano di lavoro specifico deliberato dall'Organismo di Vigilanza stesso.

5.2 COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA - DURATA DELLA CARICA

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza che può essere costituito in forma collegiale o in composizione monocratica, mediante apposita delibera consiliare, che ne determina l'eventuale remunerazione.

In considerazione dell'attività e della natura della Fondazione, si è ritenuto coerente e corretto che l'Organismo di Vigilanza sia composto da un unico membro, esterno alla Fondazione stessa e

particolarmente qualificato ed esperto nelle materie rilevanti ai fini del Decreto, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, sono considerate cause di incompatibilità con l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza dal momento della nomina e per tutta la durata della carica:

- essere componente esecutivo e/o non indipendente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- essere revisore contabile della Fondazione;
- avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- svolgere funzioni operative o di business all'interno della Fondazione;
- essere stati condannati, ovvero essere sottoposti ad indagine, per la commissione di uno dei Reati (nonché di reati o illeciti amministrativi di natura simile).

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell'incarico è fissata in tre (3) anni, eventualmente rinnovabili con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per tutta la durata del mandato ricevuto, a prescindere dalla modifica di composizione del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, a meno che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dipenda dalla commissione di uno dei Reati; in tal caso il neo eletto organo amministrativo provvede a costituire un nuovo Organismo di Vigilanza.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui sopra, la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, il componente dell'Organismo può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente in caso di giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- una sentenza di condanna della Fondazione ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver commesso uno dei Reati (o reati/illeciti amministrativi dello stesso genere);
- il mancato riserbo relativamente alle informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico, mediante preavviso di almeno 1 (uno) mese, senza dover addurre alcuna motivazione.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

5.3 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie attività di verifica con cadenza almeno semestrale ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario per ragioni di urgenza.

All'attività dell'Organismo di Vigilanza possono essere chiamati a partecipare amministratori – e, ove esistenti, direttori, dirigenti, responsabili di funzione – nonché consulenti esterni, qualora la loro presenza sia necessaria all'espletamento dell'attività.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito alla propria attività al Consiglio di Amministrazione predisponendo annualmente un rapporto scritto sull'attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e sull'esito degli stessi, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili.

Le verifiche periodiche dell'Organismo di Vigilanza sono oggetto di apposita verbalizzazione e le copie dei verbali sono custodite dall'Organismo di Vigilanza stesso.

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto. Ai collaboratori è richiesto il rispetto dell'obbligo di diligenza e riservatezza previsto per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

5.4 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le principali funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono le seguenti:

- gestione delle segnalazioni Whistleblowing;
- vigilanza sull'effettiva applicazione del Modello, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di un programma/piano di lavoro di vigilanza e controllo;
- vigilanza sull'adeguatezza del Modello, ossia dell'efficacia dello stesso nel prevenire i Reati;
- vigilanza circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia del Modello;
- promozione dell'aggiornamento del Modello, nel caso ciò si rendesse necessario;
- cura dei flussi informativi di competenza con le funzioni aziendali.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha i seguenti poteri:

- richiedere al Consiglio di Amministrazione, al Segretario Generale (ove nominato) ed ai procuratori della Fondazione, ove nominati, informazioni e documentazione in merito alle operazioni ed agli atti compiuti nelle aree a rischio di commissione dei Reati;
- adottare e/o attivare procedure di controllo al fine di verificare l'osservanza del Modello;
- effettuare verifiche a campione su determinate operazioni e/o atti specifici compiuti nelle aree a rischio di commissione dei Reati;
- compiere indagini conoscitive al fine di individuare e/o aggiornare le "aree a rischio" di commissione dei Reati;
- fornire chiarimenti ed istruzioni per l'osservanza del Modello;
- consultarsi con consulenti esterni al fine di garantire a tutti i livelli l'efficacia del Modello;
- raccogliere, elaborare e custodire le informazioni relative al presente Modello;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- valutare e proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche e/o gli aggiornamenti da apportare al Modello;
- disporre delle risorse opportune per lo sviluppo, monitoraggio e valutazione dell'efficacia del Modello.

5.5 OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato:

- delle segnalazioni e/o notizie relative alla violazione del Modello, con le modalità indicate al Paragrafo 8. che segue;

- dei procedimenti e/o provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi autorità, dai quali risulti la commissione, anche solo potenziale, dei Reati e comunque la violazione del Modello;
- dei procedimenti e/o provvedimenti disciplinari avviati/adottati a seguito della violazione del Modello;
- di ogni proposta di modifica del Modello;
- di ogni iniziativa riguardante la prevenzione della commissione dei Reati e comunque l'efficace funzionamento del Modello;
- del sistema delle deleghe degli amministratori e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
- del sistema dei poteri di firma e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
- delle segnalazioni e/o notizie comunque relative ai Reati nei quali la Fondazione o alcuno dei suoi Dipendenti o Collaboratori possa essere coinvolto.

In aggiunta alle informazioni di cui sopra, all'Organismo di Vigilanza devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse, da chiunque ne abbia notizia:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per Reati;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, eventualmente anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- l'evidenza dei procedimenti disciplinari azionati e delle eventuali sanzioni irrogate con specifico riferimento ai Reati, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata nell'attività di verifica delle fatture emesse o ricevute dalla Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza deve adempiere al proprio incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle sue specifiche competenze. Lo stesso è inoltre tenuto al più stretto riserbo ed al segreto professionale relativamente alle informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'incarico al fine di evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservate all'esterno.

6. SELEZIONE, FORMAZIONE ED INFORMATIVA

6.1 PERSONALE DIPENDENTE

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, è obiettivo della Fondazione garantire sia al personale già presente (Dipendenti, Collaboratori e procuratori) sia a quello che verrà inserito, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nell'ambito delle Attività Sensibili.

In tale ottica, all'atto dell'assunzione del personale dovrà essere verificato, qualora il soggetto sia candidato per lo svolgimento di attività potenzialmente a rischio reato, se lo stesso abbia precedenti penali, rapporti di dipendenza con pubbliche amministrazioni, ovvero rapporti di parentela e/o di coniugio con esponenti di pubbliche amministrazioni.

In caso di esistenza di una delle suddette situazioni, il candidato in esame potrà essere assunto solo a condizione che la direzione amministrativa (ovvero la funzione di riferimento laddove esistente), effettui le opportune valutazioni ed autorizzi l'assunzione.

L'informativa al personale in merito al presente Modello potrà essere effettuata tramite una o più delle seguenti iniziative:

- consegna materiale di una copia del presente Modello Organizzativo (ivi inclusi i suoi allegati) con contestuale richiesta di sottoscrizione di una dichiarazione attestante il ricevimento del documento;
- inserimento del Modello e specifica affissione del codice disciplinare in una bacheca posizionata in locali della Fondazione che siano accessibili a tutti;
- *e-mail* informative, anche ai fini dell'invio dell'aggiornamento periodico del Modello;
- pubblicazione sul sito <https://www.fondazioneiecomonzino.it/la-fondazione/governance/>

Stante la struttura attualmente ridotta della Fondazione, la stessa ha ritenuto opportuno che l'attività di formazione, possa essere svolta tramite strumenti informatici portanti i contenuti del Decreto, le implicazioni dello stesso sulla "vita aziendale", nonché un aggiornamento sulle principali caratteristiche del Modello adottato dalla Fondazione. A tal proposito, forma parte integrante dell'attività di formazione del personale dipendente anche l'invio di occasionali e-mail di aggiornamento.

6.2 COLLABORATORI ESTERNI – TERZE PARTI

All'atto del conferimento di incarichi a collaboratori esterni (quali ad es. agenti, consulenti, ecc.) deve essere verificato, qualora il soggetto debba intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se lo stesso abbia precedenti penali, rapporti di dipendenza con pubbliche amministrazioni, rapporti di parentela e/o di coniugio con esponenti di Pubbliche Amministrazioni.

Se il soggetto ha rapporti di dipendenza con la Pubblica Amministrazione, sarà il Consiglio di Amministrazione (ovvero la funzione apposita, se esistente) a dover deliberare sull'opportunità di conferire l'incarico, dopo aver effettuato tutte le valutazioni del caso.

I terzi esterni devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza della Fondazione che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Decreto.

A tal fine, nei confronti di terze parti contraenti (quali collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) anche operanti con la Pubblica Amministrazione o coinvolte nello svolgimento di attività a rischio, i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- prevedere clausole *standard* al fine di garantire il rispetto del Decreto;
- prevedere un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- prevedere un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (es. clausole risolutive espresse, penali).

7. RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Chiunque ha diritto di poter disporre di un canale definito e formalizzato di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza che, essendo indipendente nel suo operato, non è, e non deve essere, raggiungibile seguendo la normale via gerarchica.

Le richieste di "informazioni" riguardano aspetti operativi di comprensione ed utilizzo del Modello e possono essere inoltrate dai richiedenti all'Organismo di Vigilanza, in forma non anonima, mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica.

Tali richieste devono essere inviate ai seguenti soggetti:

- all'Organismo di Vigilanza all'e-mail: andrea.gottardo@studiopirola.com

In alternativa, tramite la stessa modalità, è possibile richiedere un incontro per poter comunicare di persona con l'Organismo di Vigilanza.

8 **WHISTLEBLOWING**

La Legge n. 179/2017 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” e da ultimo il D. Lgs. n. 24/2023 recante “*Attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, sono intervenuti sul tema della tutela dei lavoratori, pubblici o privati (detti anche “*whistleblower*”), che segnalino o denuncino, a tutela dell'integrità dell'ente, reati o altre condotte illecite (inclusa la violazione del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico) di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, al fine di garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, e contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione sia nel settore pubblico che privato.

Tra le principali novità apportate dal decreto legislativo in parola – in vigore a decorrere dal 30 marzo 2023²⁹ – si annoverano in particolare: a) l'estensione dell'ambito applicativo delle forme di tutela previste per i whistleblower (sotto un profilo sia soggettivo – in termini di ampliamento della platea dei soggetti tutelati³⁰ – sia oggettivo – per effetto dell'estensione delle condotte potenzialmente illecite ritenute meritevoli di segnalazione); b) l'introduzione di una disciplina di dettaglio relativa alle modalità di gestione delle segnalazioni da parte dell'Ente nonché ai termini entro i quali l'ente stesso è tenuto a fornire un riscontro al segnalante in merito alla segnalazione³¹; c) l'istituzione di un canale di segnalazione esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (“**ANAC**”) a cui i destinatari della normativa in parola possono ricorrere, in presenza di determinate condizioni³², per effettuare una

²⁹ L'art. 24 del citato D. Lgs. stabilisce che “*le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023*”; pertanto, alle segnalazioni o denunce effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso nonché a quelle effettuate sino al 14 luglio 2023 continuerà a trovare applicazione la normativa attualmente vigente.

³⁰ Che ora ricomprende anche i cd. facilitatori”, *i.e.* le persone fisiche che assistono i segnalanti nel processo di segnalazione, operanti nel medesimo contesto lavorativo, ed i soggetti operanti nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legati ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.

³¹ I canali di segnalazione interna devono garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione dei canali di segnalazione deve essere affidata, alternativamente: a una persona interna all'ente; a un ufficio dell'ente con personale dedicato; a un soggetto esterno all'ente.

³² In particolare, il segnalante può provvedere all'inoltro di una segnalazione esterna all'ANAC (soltanto) laddove ricorra una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale

segnalazione; d) la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili dall'ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di apposite sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del Decreto³³.

Nel contesto normativo sopra richiamato, la Fondazione ha implementato una procedura per le segnalazioni denominata “*Whistleblowing Policy*” a cui si rimanda per tutti gli aspetti di dettaglio e procedurali.

L'Organismo di Vigilanza della Fondazione ha il ruolo di gestore dei canali di segnalazione interna ed è stato individuato quale soggetto autorizzato e debitamente istruito in merito al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 29 e 32 par. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003. L'Organismo di Vigilanza pertanto, nello svolgimento della sua attività, osserva gli obblighi di riservatezza nel trattamento delle informazioni relativamente alla gestione delle segnalazioni, come previsto dalla normativa vigente.

La Fondazione, conformandosi alla normativa Whistleblowing, mette a disposizione canali di segnalazione interna. Con l'attivazione di canali interni per la trasmissione e gestione delle segnalazioni, incoraggia i segnalanti a presentare segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti illeciti, anche solo potenziali, di cui vengano a conoscenza nel contesto lavorativo. Qualora un segnalante abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi un comportamento illecito può comunicarlo - tramite Portale Whistleblowing www.fondazioneicomonzino.openblow.it.

di segnalazione interno ovvero quest'ultimo, anche se obbligatorio, non risulta essere attivo (ovvero, anche se attivato, non è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, *i.e.* art. 4 del citato D. Lgs.); b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione tramite il ricorso al canale di segnalazione interno, ma la stessa non ha avuto seguito; c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che (i) qualora effettuasse una segnalazione avvalendosi del canale di segnalazione interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad esempio, nei casi in cui il responsabile di riferimento risulti coinvolto nella violazione oggetto di segnalazione); (ii) la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione a danno del segnalante; (iii) la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

³³Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile, sia nel settore pubblico che nel settore privato, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, D. Lgs. 24/2023, i soggetti del settore privato devono prevedere nel sistema disciplinare di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto apposite sanzioni nei confronti di coloro che si rendono responsabili di taluno degli illeciti di cui al comma 1 dell'art. 21 del D. Lgs. 24/2023..

Le segnalazioni, inoltre, potranno essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, come gestore del canale di segnalazione, su richiesta del segnalante presentata sul canale sopra indicato, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole dal gestore.

9. SANZIONI DISCIPLINARI

9.1 PRINCIPI GENERALI

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera e) del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Fondazione.

La previsione di un siffatto sistema sanzionatorio, infatti, rende efficiente l'azione dell'Organismo di Vigilanza e consente di garantire l'effettività del Modello stesso.

Pertanto, la Fondazione ha predisposto un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione del Modello al fine di garantirne l'osservanza, in conformità con il Codice disciplinare previsto dal vigente CCNL applicato e nel rispetto delle procedure in esso previste.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti, (ai dirigenti), agli amministratori, ai collaboratori esterni, fornitori e partner.

Ai fini dell'ottemperanza del Decreto, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello qualsiasi azione o comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o dei principi del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto.

9.2 MISURE NEI CONFRONTI DI QUADRI ED IMPIEGATI

Le violazioni da parte dei dipendenti delle previsioni del presente Modello comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari che saranno applicate in misura proporzionata ed adeguata alla posizione ricoperta ed alla natura ed alla gravità delle violazioni, fatte salve comunque eventuali responsabilità personali di natura civile o penale.

Le sanzioni irrogabili a seguito della violazione del presente Modello rientrano tra quelle previste dal vigente CCNL di riferimento e verranno applicate in conformità alle procedure previste dall'art. 7 L. 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL di riferimento.

In particolare, si prevede che:

- a) incorre nei provvedimenti di **ammonizione verbale o scritta** il lavoratore che con negligenza commetta una violazione non grave delle disposizioni del presente Modello;
- b) incorre nel provvedimento della **multa** o, nei casi più gravi o di recidiva, della **sospensione dal lavoro**, comunque non superiori al massimo previsto dal CCNL di tempo in tempo vigente, il lavoratore che con negligenza commetta una o più violazioni del presente Modello.

A mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, le sanzioni della multa o della sospensione potranno essere inflitte al dipendente che:

- effettui donazioni di modica entità senza il rispetto delle procedure previste dal presente Modello;
 - concluda contratti di consulenza non in forma scritta e/o senza le preventive autorizzazioni previste;
 - in generale, nell'espletamento di Attività Sensibili, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello nonché compia atti contrari agli interessi della Fondazione e pertanto arrechi danno alla stessa.
- c) incorre nel provvedimento del **licenziamento** il lavoratore che intenzionalmente o con grave negligenza adotti comportamenti in grave violazione del presente Modello e tali comportamenti possano astrattamente costituire Reati o, comunque, aumentino concretamente il rischio della commissione dei Reati.

A mero titolo esemplificativo ma non limitativo, la sanzione del licenziamento potrà essere inflitta al dipendente che da solo o in concorso con altri soggetti anche esterni alla Fondazione:

- effettui donazioni non di modica entità a favore di persone fisiche al di fuori dei limiti eventualmente stabiliti, dalla delega allo stesso conferita e/o dai processi e/o non rispettando le indicazioni del presente Modello e/o del Codice Etico;
- effettui pagamenti in contanti o in natura al di fuori dei casi tassativamente previsti dalle deleghe appositamente conferite e/o dai processi e/o non rispettando le indicazioni del presente Modello e/o del Codice Etico;
- falsifichi documenti e/o dichiari il falso al fine di far risultare l'osservanza propria e/o di altri dipendenti delle leggi e/o del presente Modello.

9.3 MISURE NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI

In caso di violazione da parte dei dirigenti delle disposizioni del presente Modello saranno applicate misure proporzionate ed adeguate alla posizione ricoperta ed alla natura ed alla gravità della violazione, in conformità al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti ed alla normativa civilistica vigenti.

9.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione della normativa vigente o di mancato rispetto delle procedure interne previste dal Modello e/o dal Codice Etico da parte di amministratori della Fondazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione, il quale ultimo provvede ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

9.5 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI O DI PARTNER COMMERCIALI

In caso di violazione del Modello da parte di Collaboratori o di *partner* commerciali ed in relazione alla gravità della violazione, l'Organismo di Vigilanza, insieme al Consiglio di Amministrazione, valuterà se porre termine alla relazione e comminerà l'eventuale sanzione prevista dal contratto in virtù di specifiche clausole in esso previste. Tali clausole potranno anche prevedere la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali.

9.5 SANZIONI DISCIPLINARI “WHISTLEBLOWING”

Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, il sistema disciplinare adottato dalla Fondazione di cui ai Paragrafi che precedono è applicabile, *mutatis mutandis*, anche nei confronti dei soggetti che:

- si rendano responsabili nei confronti del segnalante o degli altri soggetti tutelati dal citato D. Lgs. 24/2023 di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio³⁴ (anche solo nella forma tentata o della minaccia), diretto o indiretto, che causi o possa causare un danno ingiusto alla persona

³⁴ A titolo meramente esemplificativo, rientrano nella fattispecie degli atti di ritorsione o discriminatori: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- abbiano effettuato una segnalazione che si sia rivelata infondata, con dolo o colpa grave;
- siano riconosciuti autori della condotta illecita oggetto della segnalazione;
- violino gli obblighi di riservatezza previsti dal D. Lgs. 24/2023;
- abbiano ostacolato o tentato di ostacolare le segnalazioni.

10. **VERIFICHE PERIODICHE**

L'attività di vigilanza viene svolta dall'Organismo di Vigilanza per le finalità indicate al paragrafo 5.4 che precede.

Le principali attività di verifica poste a carico dell'Organismo di Vigilanza potranno essere indicate nel "Piano di Lavoro dell'attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza".

Il sistema dei controlli è volto a:

- assicurare che le modalità operative soddisfino le prescrizioni di legge vigenti,
- individuare le aree che necessitano di azioni correttive e/o miglioramenti e verificare l'efficacia delle azioni correttive;
- preparare la Fondazione ad eventuali visite ispettive da parte di enti terzi.

Per lo svolgimento delle attività di verifica pianificate l'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione del personale della Fondazione, non coinvolte nelle attività verificate, o di consulenti esterni.

Le aree della Fondazione da verificare e la frequenza dei controlli dipendono da una serie di fattori quali:

- rischio ai sensi del Decreto in relazione agli esiti della mappatura delle Attività Sensibili;
- valutazione dei controlli operativi esistenti;
- risultanze di *audit* precedenti.

Controlli straordinari possono essere pianificati nel caso di modifiche sostanziali nell'organizzazione o in qualche processo, o nel caso di sospetti o comunicazioni di non conformità o comunque ogni qualvolta l'Organismo di Vigilanza decida controlli occasionali *ad hoc*.

I risultati dei controlli sono sempre verbalizzati e trasmessi secondo la modalità e periodicità del *reporting*

prevista al precedente paragrafo 5.3.

La Fondazione considera i risultati di queste verifiche come fondamentali per il miglioramento del proprio Modello Organizzativo. Pertanto, anche al fine di garantire l'effettiva attuazione del Modello, i riscontri delle verifiche attinenti l'adeguatezza ed effettiva attuazione del Modello vengono discussi nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza e fanno scattare, ove pertinente, il Sistema Disciplinare descritto nel Capitolo 9 del presente Modello.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE SPECIALE

PREMESSA

La presente Parte Speciale si riferisce alle attività che i Destinatari (quali esponenti della Fondazione, consulenti, partner e fornitori, come già definiti nella Parte Generale) devono porre in essere in modo da adottare regole di comportamento conformi a quanto prescritto nel Decreto al fine di prevenire la commissione dei Reati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le norme generali e/o i protocolli specifici che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi per l'esercizio delle necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La Parte Speciale è suddivisa in quattro parti:

- la prima, relativa ai “Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24, 25 e *25-decies* del Decreto e delle sue successive modificazioni ed integrazioni;
- la seconda, relativa ai “Reati Societari”, si applica, con le limitazioni che verranno indicate, per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. *25-ter* del Decreto e delle sue successive modificazioni ed integrazioni;
- la terza, relativa ai “Reati derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”, si applica per le tipologie di reato previste nel Decreto dall'art. *25-septies* e delle sue successive modifiche;
- la quarta, relativa ai “Reati Tributari” richiamati dall'art. *25-quinquiesdecies*.

L'analisi che ha condotto all'identificazione delle Attività Sensibili ai fini della commissione degli illeciti previsti dal Decreto si è svolta secondo un approccio basato sui rischi, risultando conforme alle Linee Guida di Confindustria oltre che in armonia con le specifiche caratteristiche che contraddistinguono la Fondazione.

PARTE SPECIALE A
RETI COMMESSI NEI RAPPORTI
CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 TIPOLOGIE DI REATI

I Reati contro la Pubblica Amministrazione, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico della Fondazione ai sensi degli articoli 24, 25 e 25-*decies* del Decreto, sono i seguenti:

- Art. 314 *bis* c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili;
- Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'Art. 319 *bis* c.p.);
- Art. 319 *bis* c.p. Circostanze aggravanti;
- Art. 319 *ter*, co. 1°, c.p. Corruzione in atti giudiziari;
- Art. 319 *quater* c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- Art. 321 c.p. Pene per il corruttore;
- Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;
- Art. 317 c.p. Concussione;
- Art. 322 *bis* c.p. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali e di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- Art. 640, co. 2, n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee;
- Art. 640 *bis* c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Art. 316 *ter* c.p. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee;
- Art. 640 *ter* c.p. Frode informatica;
- Art. 316 *bis* c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche;
- Art. 377 *bis* c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture;

-
- Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti;
 - Art. 353-bis c.p. Turbata libertà nella scelta del contraente;
 - Art. 2 L. 898/1968 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo;
 - Art. 346 *bis* c.p. Traffico di influenze illecite;
 - Art. 314 c.p. Peculato;
 - Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

1.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati sopra elencati, le aree di attività a rischio che presentano profili di maggiore criticità con particolare riferimento all'attività svolta dalla Fondazione risultano essere le seguenti:

- presentazione di richieste di erogazione di finanziamenti destinati a specifici progetti di ricerca (il cui ambito di rischio è rappresentato dalla gestione dei rapporti con funzionari pubblici, la predisposizione della documentazione necessaria per l'ottenimento del finanziamento);
- gestione dei fondi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento al momento della rendicontazione;
- gestione dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti normativi ed in occasione di verifiche e ispezioni sul rispetto della normativa medesima (il cui ambito di rischio è la gestione amministrativa, la gestione del personale, la gestione delle ispezioni in materia di utilizzo dei finanziamenti finalizzati e/o vincolati);
- individuazione dei fornitori del materiale di merchandising (il cui ambito di rischio è l'individuazione di fornitori vicini alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere agevolazioni da questa).

1.3 PRINCIPI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare i reati previsti dagli artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto. È altresì proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interessi nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

1.3.1 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

In particolare, coerentemente con i principi deontologici che ispirano la Fondazione ed in considerazione dei rapporti che la stessa intrattiene con la P.A. nello svolgimento della propria attività, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la fondazione stessa;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi operanti per conto della Fondazione, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, del tipo di incarico da svolgere o delle prassi vigenti in ambito locale;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- distribuire omaggi e regali a funzionari pubblici o a loro familiari;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- esibire documenti e dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

È inoltre fatto obbligo ai Destinatari dei presenti principi etico-comportamentali nonché di quelli espressi nel Codice Etico della Fondazione, di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato deve: (i) non dare corso alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa al Consiglio di Amministrazione (ovvero, alla funzione all'uopo preposta, se esistente) ed attivare una formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

-
- in caso di conflitti di interesse, anche solo potenziali, che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al Consiglio di Amministrazione (ovvero, alla funzione all'uopo preposta se esistente) ed attivare una formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza.
 - in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nonché di quelli espressi nel Codice Etico della Fondazione nel corso dello svolgimento delle proprie attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione (ovvero, la funzione all'uopo preposta se esistente) ed attivare una formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) che operano con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse della Fondazione, i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard, condivise anche con consulenti legali esterni, onde uniformarsi alle previsioni del Decreto;
- contenere apposita dichiarazione dei predetti soggetti con cui gli stessi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della citata norma;
 - contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (es. clausole risolutive espresse, penali).

1.3.2 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel precedente paragrafo si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'attività della Fondazione.

Tutti i Destinatati del Modello sono tenuti, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le seguenti procedure di comportamento:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del suo ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico della Fondazione;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente autorizzati in base al sistema di deleghe e/o poteri;

-
- nei casi in cui dovessero presentarsi situazioni non risolubili nell'ambito dell'ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il Destinatario deve immediatamente segnalare tale situazione al proprio diretto superiore (se esistente) ovvero al Consiglio di Amministrazione;
 - il Destinatario non deve dare seguito a nessuna situazione di potenziale conflitto di interessi ovvero a tentativi di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione; in tale contesto è obbligo del Destinatario segnalare immediatamente tale situazione al proprio diretto superiore (se esistente) ovvero al Consiglio di Amministrazione;
 - si sconsiglia di gestire singolarmente i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, potendo, tale comportamento, elevare i rischi di commissione di reati corruttivi;
 - in presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, la gestione di tali contatti deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti, dei quali uno deve avere le conoscenze e capacità necessarie a rispondere alle specifiche domande derivanti dall'ispezione, se del caso, anche individuando lo stesso tra i professionisti che prestano a favore della Fondazione specifici servizi di consulenza; successivamente alla conclusione dell'attività ispettiva da parte di pubblici funzionari, i soggetti che vi hanno preso parte e/o assistito devono redigere un documento nel quale siano indicati: i nominativi dei soggetti coinvolti nell'ispezione, l'oggetto dell'ispezione e le eventuali decisioni che ne sono seguite (deve essere altresì indicato il nominativo del soggetto che le ha assunte onde verificare che lo stesso fosse all'uopo debitamente autorizzato tramite delega o incarico *ad hoc*);
 - le informazioni di cui il Destinatario venga a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività, qualunque sia il ruolo dallo stesso ricoperto, dovranno sempre intendersi come "riservate e confidenziali". Tali informazioni non dovranno quindi essere comunicate a terzi (inclusi quindi soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione) al fine di concedere una qualsiasi potenziale forma di beneficio;
 - l'assunzione di personale o collaboratori dovrà seguire regole di valutazione della professionalità e la retribuzione complessiva sarà in linea con quanto concesso a figure di analoga funzione e responsabilità, evitando di privilegiare soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero svolgere attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;

-
- la scelta dei fornitori deve basarsi su più preventivi di spesa prodotti da diverse controparti, confrontabili tra loro per tipologia di prodotti/servizi offerti, valutando il miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo. Le regole per la scelta del fornitore devono rispettare anche quanto previsto dal *Codice Etico*, al fine di prevenire il rischio che la scelta del fornitore avvenga sulla base di condizionamenti o nella speranza di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori “vicini” a soggetti legati alla Pubblica Amministrazione, con il rischio di commettere i reati di concussione o corruzione;
 - la decisione di presentare richieste di finanziamenti e contributi da parte della Comunità Europea e/o di altri Enti Pubblici deve essere assunta con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e la documentazione all'uopo necessaria dovrà essere predisposta dalla funzione competente e approvata dal Presidente della Fondazione stessa ovvero da soggetto all'uopo debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione;
 - i finanziamenti e contributi ottenuti dalla Comunità Europea e/o da altri Enti Pubblici devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati ottenuti e la documentazione per la necessaria rendicontazione dovrà essere predisposta dalla funzione competente, nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, ed approvata dal Presidente della Fondazione stessa ovvero da soggetto all'uopo debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione;
 - in quanto rappresentanti della Fondazione, i Destinatari non devono cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso collegato, promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, né con altri incentivi illegali.

Tutti i Destinatari del presente Modello, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto dei principi (generali e/o specifici) qui esposti, devono osservare le seguenti regole di comportamento nella gestione degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico nonché dalla presente Parte Speciale;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei

modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I documenti devono essere elaborati in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro ed esaustivo;

- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile competente; quest'ultimo è altresì diretto responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione (cartacea e/o elettronica) prodotta nell'ambito della (propria) attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica.

Rientra, a titolo esemplificativo, nell'ambito di tale documentazione:

- tutta la documentazione prodotta nell'ambito di processi volti ad ottenere l'erogazione di finanziamenti o contributi da parte della Comunità Europea, delle autorità statali e/o regionali;
 - atti, verbali, bilanci, moduli, dichiarazioni relativi alla gestione degli affari legali, fiscali e societari oppure alla gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale;
 - verbali relativi a visite ispettive, procedure istruttorie e simili;
 - atti del contenzioso in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, ecc.;
- laddove gli adempimenti dovessero essere effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, la Fondazione fa divieto di alterare lo stesso e i dati in esso contenuti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione; il soggetto che ha proceduto all'effettuazione di tale attività è tenuto a predisporre un documento di resoconto avente ad oggetto la descrizione dei dati inviati ed il motivo dell'invio. Il predetto documento di resoconto deve quindi essere archiviato in formato cartaceo e/o elettronico in modo tale da rendere possibile il controllo sulla menzionata attività di trasmissione dei dati alla Pubblica Amministrazione.

Qualunque soggetto avente rapporti con la Fondazione (quali Dipendenti, Ricercatori, Collaboratori, etc.) intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione è tenuto, oltre che a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel presente Modello e/o in altri documenti ufficiali della Fondazione (quale il Codice Etico), a sottoscrivere, su invito del Consiglio di Amministrazione, una descrizione delle operazioni sensibili svolte.

1.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono i seguenti:

- raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità ricevute dai responsabili delle diverse funzioni o da qualsiasi dipendente, nonché da terzi;
- effettuazione delle attività di controllo secondo quanto disposto nel piano di *audit* e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/ integrazioni.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di (ricercatori, dirigenti e/o) dipendenti, ne deve dare immediata informazione. Qualora le violazioni fossero imputabili ai consiglieri o al Presidente della Fondazione, l'Organismo di Vigilanza riferirà al Consiglio di Amministrazione nella sua interezza.

PARTE SPECIALE B

REATI SOCIETARI

2. I REATI SOCIETARI

2.1 TIPOLOGIE DI REATI

I Reati societari previsti dal Decreto all'art. 25 *ter* sono i seguenti:

- Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;
- Art. 2621 *bis* c.c. Fatti di lieve entità;
- Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;
- Art. 2625 c.c. Impedito controllo;
- Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti;
- Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Art. 2629 *bis* c.c. Omessa comunicazione sul conflitto di interessi;
- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale;
- Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
- Art. 2635 *bis* c.c. Istigazione alla corruzione tra privati;
- Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea;
- Art. 2637 c.c. Aggiotaggio;
- Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- Art. 54 D. Lgs. n. 19/2023 Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

2.2 AREE A RISCHIO

Nonostante la Fondazione non sia qualificabile come società, si è ritenuto opportuno, indipendentemente dalla riferibilità o meno alla stessa di tutti i reati contemplati nel paragrafo 1.1 che precede, di predisporre dei controlli, nel seguito elencati, onde prevenire il compimento di taluni illeciti societari sanzionati dal Decreto, di limitare l'area dell'eventuale responsabilità della Fondazione e di assicurare comunque il corretto funzionamento della stessa, in ossequio ad un generale criterio di prudenza che l'ordinamento richiede in astratto a qualsiasi consociato.

In ragione di quanto precede, dall'esame della gestione e dei processi interni della Fondazione, è emerso che l'area potenzialmente a rischio della commissione dei Reati previsti dall'art 25 *ter* del Decreto è la redazione del bilancio.

In considerazione delle peculiarità della Fondazione, si ritiene che il solo reato rilevante per la stessa, tra quelli indicati dal menzionato art. 25 *ter* del Decreto, sia il seguente:

Impedito controllo ai sensi dell'art. 2625 c.c.

Il reato è commesso impedendo od ostacolando, tramite l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione (il Revisore Legale nel caso della Fondazione).

I soggetti a rischio di commissione del reato in esame sono gli Amministratori; l'esecuzione delle predette attività comporta la configurazione dell'illecito penale sanzionato, solo nel caso in cui la commissione del reato abbia causato un danno ai soci.

2.3 PRINCIPI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

2.3.1 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

I principi generali di condotta all'interno delle aree a rischio indicate al precedente paragrafo sono i seguenti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati societari menzionati al paragrafo 1.2 che precede. La Fondazione condanna qualsiasi condotta volta ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle (eventuali) relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette agli amministratori, al pubblico, al Revisore Legale ed alle autorità competenti. Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopraindicati;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé i Reati societari, potrebbero potenzialmente diventarlo;
- divieto di porre in essere qualsiasi situazione e/o tenere qualsiasi comportamento in conflitto di interessi con la Fondazione;
- divieto di porre in essere i comportamenti indicati ai precedenti punti sia direttamente, sia per interposta persona;
- obbligo di osservare il Codice Etico.

2.3.2 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel precedente paragrafo si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività della Fondazione.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- obbligo di documentare in modo chiaro, trasparente e completo tutte le informazioni necessarie per la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- obbligo di consultare il responsabile della raccolta dei dati e della formazione del bilancio (ancorché soggetto esterno alla Fondazione) nonché l'Organismo di Vigilanza prima di adottare un determinato comportamento, in caso di incertezza sulla liceità/legittimità dello stesso;
- riportare in modo corretto e puntuale le comunicazioni previste da leggi e/o regolamenti nei confronti di qualsivoglia autorità o organo pubblico.

Per la formazione e l'attuazione delle decisioni all'interno delle aree a rischio devono essere osservate, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- rispetto delle regole di segregazione tra chi ha predisposto e/o inoltrato dati rilevanti ai fini qui previsti ed il soggetto che li ha controllati;
- rispetto dei principi contabili.

2.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (limiti di spesa, effettuato *reporting* verso gli organi deputati, ecc.).

Specificatamente, all'Organismo di Vigilanza vengono assegnati i seguenti compiti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- con riferimento al bilancio, alle (eventuali) relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio è sottoposto a verifica del Revisore Legale, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

-
- (i) verificare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - (ii) vigilare sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire all'Organo di Controllo una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività della Fondazione.
- con riferimento alle altre attività a rischio, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:
- (i) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle regole interne;
 - (ii) esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

PARTE SPECIALE C

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

3. I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

3.1 TIPOLOGIE DI REATI

I Reati in materia di sicurezza sul lavoro, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico della Fondazione, sono i seguenti (cfr. art 25 *septies* del Decreto):

- Reato di omicidio colposo (Art. 589 c.p.) commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; e
- Reato di lesioni colpose gravi o gravissime (Art. 590, comma 3, c.p.) commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Si rammenta che, nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 *septies* del Decreto, la responsabilità prevista dal medesimo Decreto è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato un vantaggio per la Fondazione, che - nel caso di specie - potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi nell'esecuzione ovvero nell'affidamento a terzi di talune attività, in particolar modo nel caso di impiego di risorse (economiche e non solo) inadeguate per garantire la sicurezza dei lavoratori.

I requisiti dell'interesse e/o del vantaggio per la Fondazione si potrebbero pertanto ravvisare nei casi in cui la violazione delle norme antinfortunistiche (i) sia connessa ad un risparmio sui costi necessari a garantirne il rispetto, (ii) sia conseguenza del perseguimento (sia pure involontario) di una maggiore celerità dei processi produttivi o una minore difficoltà nella gestione del lavoro a scapito della relativa sicurezza

In tale contesto si ricorda che il sistema adottato dalla Fondazione dovrà essere strettamente conforme alle prescrizioni della relativa normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 81/2008, c.d. Testo Unico sulla Sicurezza. Tale complesso normativo, infatti, delinea esso stesso un sistema di principi cogenti e adempimenti obbligatori, la cui corretta declinazione sul piano della gestione applicativa – laddove opportunamente integrata/adequata in funzione del Modello Organizzativo previsto dal Decreto – può risultare idonea ad escludere, agli effetti esonerativi dello stesso Decreto, la configurabilità di condotte riportabili alle fattispecie dei reati di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme prevenzionistiche.

Nell'ottica di definire i concetti di fatto colposo, elemento sui cui si fonda la responsabilità della Fondazione per i Reati contemplati dalla presente Parte Speciale C, è necessario tenere in considerazione i seguenti presupposti:

-
- le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche;
 - soggetto attivo dei reati può essere chiunque, all'interno della Fondazione, sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, nel datore di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori;
 - l'elemento soggettivo del reato consiste nella c.d. "colpa specifica", ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice;
 - le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p., ricomprendono anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

3.2 AREE A RISCHIO

Qualsiasi attività svolta nell'ambito della Fondazione può essere astrattamente considerata sensibile ai fini dell'accadimento di eventi che possano dare luogo alla commissione di taluno dei Reati in materia di sicurezza su lavoro previsti dalla presente Parte Speciale C.

Come già evidenziato, i profili di rischio relativi a tale tipologia di Reati sono ravvisabili nell'eventuale condotta imputabile alla Fondazione, a fronte di un evidente vantaggio di natura economica e non, consistente nella omissione o nel mancato adeguamento alle disposizioni di tempo in tempo vigenti in materia di sicurezza, che, come conseguenza, dovrebbe portare ad un infortunio di un dipendente/collaboratore.

Obiettivo della presente Parte Speciale è dunque che tutti i Destinatari si attengano – in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Fondazione – a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto, al fine di prevenire e/o impedire che si verifichino dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

3.3 PRINCIPI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

3.3.1 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

Fermo restando quanto già evidenziato nel presente documento circa l'attuale struttura della Fondazione, la stessa, anche in vista di un possibile ampliamento della composizione del proprio organico, ritiene opportuno indicare qui di seguito i principi generali di condotta che tutti i Destinatari del Modello Organizzativo sono tenuti a rispettare, segnatamente:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato previste dalla presente Parte Speciale C;
- obbligo di operare nel rispetto delle leggi di tempo in tempo vigenti;
- rispettare le prescrizioni del Codice Etico nonché le regole adottate dalla Fondazione.

Allo scopo di consentire l'attuazione dei principi generali finalizzati alla protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro, la Fondazione ritiene che le componenti di un sistema efficace nella prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale C che dovrebbero essere attuate per garantire l'efficacia del Modello, siano rappresentate da:

- La struttura organizzativa
In tale contesto, particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito, tra cui il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP), gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ("ASPP"), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ("RLS"), il Medico Competente ("MC"), gli addetti primo soccorso, l'addetto alle emergenze in caso d'incendio – laddove presenti.
- La formazione e l'addestramento
Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede un'adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso la continua formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal medesimo Modello.
- La comunicazione ed il coinvolgimento
La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli.
- Il sistema di monitoraggio della sicurezza

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe prevedere una fase di verifica interna (periodica) del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate come idonee ed efficaci.

È infine necessario che la Fondazione preveda la conduzione di un'ulteriore periodica attività di monitoraggio sulla funzionalità del sistema preventivo adottato. Detto monitoraggio dovrebbe consentire l'adozione delle decisioni più opportune ed essere condotto da personale competente che assicuri l'obiettività e l'imparzialità, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

3.3.2 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI DI CONDOTTA

Il presente paragrafo contiene i principi specifici di condotta a cui la Fondazione, i Soggetti Apicali, i Dipendenti, i Collaboratori ed in genere tutti i Destinatari devono conformarsi nel rispetto delle previsioni del Modello, al fine di evitare la commissione di taluno dei Reati di cui al presente paragrafo.

In particolare, la Fondazione dovrà:

- aggiornare periodicamente il Documento di Valutazione dei Rischi;
- attuare un sistema di presidi interno che preveda, tra l'altro, la definizione di opportune azioni correttive e/o preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità alle disposizioni di legge e che assicuri il rispetto delle disposizioni del Testo Unico sulla Sicurezza nonché delle eventuali ulteriori disposizioni specifiche in tema di sicurezza e salute sul lavoro;
- predisporre procedure interne e/o note operative a cui i destinatari del Modello, così come il personale di imprese esterne, devono attenersi nell'ambito della loro attività lavorativa all'interno della Fondazione;
- prevedere specifici corsi di formazione per i Dipendenti ed i Collaboratori, differenziati in base alle mansioni svolte;
- rappresentare un'adeguata informativa al personale esterno in merito ai potenziali rischi cui potrebbero essere esposti;
- aggiornare costantemente il libro infortuni e impegnarsi all'attuazione di misure che riducano il rischio di ripetizione degli infortuni occorsi;
- far rispettare da parte dei Soggetti Apicali, dei Dipendenti e dei Collaboratori ogni cautela possibile (anche non espressamente indicata) volta ad evitare qualsivoglia danno;

-
- rispettare la normativa prevenzionistica in caso di conferimento di appalti, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'art. 26 del Testo Unico sulla Sicurezza (così come modificato dalla sua entrata in vigore);
 - prevedere nei contratti con i terzi fornitori di servizi da svolgere presso la Fondazione un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte delle controparti delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.
 - implementare idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tutte le sopra menzionate attività svolte a tutela della sicurezza sul lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 30 del Testo Unico sulla Sicurezza. A tal ultimo fine, si suggerisce che la Fondazione implementi una procedura ovvero una nota operativa secondo la quale il RSPP sia tenuto (i) a predisporre un documento – preferibilmente su supporto elettronico – da aggiornare trimestralmente, contenente la registrazione di tutte le attività effettuate in materia di sicurezza e (ii) ad inoltrare, sempre con cadenza trimestrale, tale documento all'organo amministrativo della Fondazione e/o al soggetto all'uopo delegato e ad informare quest'ultimi in caso di particolari urgenze.

3.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È opportuno precisare che l'estensione dell'applicazione del Decreto ai delitti colposi non pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e quello del Modello, né tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'Organismo di Vigilanza. L'autonomia di funzioni proprie di questi organi non consente, infatti, di ravvisare una sovrapposizione dei compiti di controllo: i diversi soggetti deputati al controllo svolgono i propri compiti su piani differenti.

Per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza si avvale di tutte le risorse attivate (ove presenti nella Fondazione) per la gestione dei relativi aspetti, quali:

- RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ASPP, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- RLS, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- MC, Medico Competente;
- addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio.

L'Organismo di Vigilanza non ha obblighi di controllo dell'attività di cui alla presente parte speciale del Modello (per i quali, come sopra esposto, la responsabilità è in capo agli organi preposti ai controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro); in quest'ambito, l'Organismo di Vigilanza ha esclusivamente doveri di verifica dell'idoneità e sufficienza del Modello a prevenire i Reati.

Qualora dovessero essere rilevate significative violazioni delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro, ovvero qualora dovessero verificarsi mutamenti nell'organizzazione e nelle attività della Fondazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà provvedere ad un riesame del Modello nonché all'eventuale aggiornamento dello stesso, al fine di renderlo adeguato alle sopravvenute esigenze. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante; inoltre, il medesimo Organismo dovrà ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

PARTE SPECIALE D

REATI TRIBUTARI

4. I REATI TRIBUTARI

4.1 TIPOLOGIE DI REATI

I Reati previsti dal Decreto all'art. 25 *quinquiesdecies* sono i seguenti:

- Art. 2 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- Art. 3 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- Art. 4 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele;
- Art. 5 D. Lgs. 74/2000 omessa dichiarazione;
- Art. 8 D. Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Art. 10 D. Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000 Indebita compensazione;
- Art. 11 D. Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

4.2 AREE A RISCHIO

Nonostante la Fondazione non sia qualificabile come società, si è ritenuto opportuno, indipendentemente dalla riferibilità o meno alla stessa di tutti i reati contemplati nel paragrafo 1.1 che precede, di predisporre dei controlli, nel seguito elencati, onde prevenire il compimento di taluni illeciti sanzionati dal Decreto, di limitare l'area dell'eventuale responsabilità della Fondazione e di assicurare comunque il corretto funzionamento della stessa, in ossequio ad un generale criterio di prudenza che l'ordinamento richiede in astratto a qualsiasi consociato.

In ragione di quanto precede, dall'esame della gestione e dei processi interni della Fondazione, è emerso che le aree astrattamente a rischio della commissione dei Reati previsti dall'art 25 *quinquiesdecies* del Decreto sono:

- la redazione, la gestione e l'archiviazione della documentazione avente rilevanza fiscale e contabile;
- la redazione e la trasmissione delle dichiarazioni fiscali;
- la liquidazione delle imposte dovute all'Amministrazione Finanziaria.

4.3 PRINCIPI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

4.3.1 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

I principi generali di condotta all'interno delle aree a rischio indicate al precedente paragrafo sono i seguenti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati Tributarî menzionati al paragrafo 1.1 che precede;
- rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:
 - il Codice Etico;
 - ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno, come le procedure implementate e/o le linee guida adottate dalla Fondazione;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- evitare di compromettere l'integrità, la reputazione e l'immagine della Fondazione.

Inoltre, è fatto esplicito obbligo di:

- osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Fondazione;
- collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità, dovendo ciascuna registrazione riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- assicurare che per ogni operazione vi sia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- astenersi dall'effettuare prestazioni, pagamenti e/o elargizioni di qualsiasi natura in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere, o che potrebbero essere effettuate per assicurarsi condizioni di favore non pattuite o non dovute;
- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Infine, è fatto esplicito divieto di:

- rappresentare o trasmettere dati – in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, anche verso l'Amministrazione Finanziaria – falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla

-
- realtà, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento e/o la distruzione di documenti o comunque l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo anche da parte dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale e/o delle Autorità competenti;
 - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
 - utilizzare strumenti non istituzionali per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro o altre utilità;
 - tenere comportamenti che impediscano la verifica ed il controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

4.3.2 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel precedente paragrafo si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività della Fondazione.

Tutti i Destinatati del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- obbligo di documentare in modo chiaro, trasparente e completo tutte le informazioni necessarie per la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- obbligo di consultare il responsabile della raccolta dei dati e della formazione del bilancio (anche qualora questi sia un soggetto esterno alla Fondazione) nonché l'Organismo di Vigilanza prima di adottare un determinato comportamento, in caso di incertezza sulla liceità/legittimità dello stesso;
- riportare in modo corretto e puntuale le comunicazioni previste da leggi e/o regolamenti nei confronti di qualsivoglia autorità o organo pubblico.

Le regole ed i divieti riportati nel precedente paragrafo si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'attività della Fondazione. Tutti i Destinatati del Modello, nella gestione delle attività a rischio, hanno l'obbligo di:

- garantire la separazione di ruoli tra chi richiede l'acquisto di beni e/o servizi e chi lo autorizza, la tracciabilità delle operazioni svolte e l'identificazione delle responsabilità relative alle funzioni coinvolte;
- conservare la documentazione relativa all'operazione di acquisto di beni e/o servizi, al fine di permettere la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;

-
- condividere con i soggetti con i quali è in essere un contratto di consulenza, appalto o fornitura la documentazione rilevante ai sensi del Decreto e del Codice Etico;
 - monitorare le prestazioni dei consulenti, degli appaltatori e/o dei fornitori con documentazione da conservare al fine di permettere controlli successivi e il tracciamento dell'attività;
 - inserire nei contratti clausole che contemplino:
 - ✓ il rispetto da parte del consulente, appaltatore o fornitore dei principi di cui al D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico;
 - ✓ la dichiarazione da parte del consulente, appaltatore o fornitore di ottemperanza agli adempimenti e cautele indicati nel Modello e nel Codice Etico;
 - ✓ la risoluzione espressa del contratto (ex art. 1456 c.c.) in caso di mancato rispetto dei suddetti impegni;
 - osservare in sede di valutazione di elementi economico-patrimoniali i principi di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
 - garantire la regolare rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita derivanti da qualsiasi transazione;
 - assicurare che tutte le movimentazioni dei flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
 - assicurare il rispetto degli adempimenti e delle scadenze definiti dalla normativa fiscale, in particolare con riferimento ai termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e la liquidazione degli oneri;
 - garantire una corretta archiviazione della documentazione riguardante le relazioni con la Pubblica Amministrazione, in specie l'Amministrazione Finanziaria, anche se intrattenute da consulenti per conto della Fondazione;
 - vi sia distinzione, ove possibile, tra i soggetti richiedenti i pagamenti, i soggetti autorizzatori e i soggetti che li eseguono.

4.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati tributari sono i seguenti:

-
- raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità ricevute dai responsabili delle diverse funzioni o da qualsiasi dipendente, nonché da terzi;
 - effettuazione delle attività di controllo secondo quanto disposto nel piano di *audit* e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;
 - monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/ integrazioni.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di (ricercatori, dirigenti e/o) dipendenti, ne deve dare immediata informazione. Qualora le violazioni fossero imputabili ai consiglieri o al Presidente della Fondazione, l'Organismo di Vigilanza riferirà al Consiglio di Amministrazione nella sua interezza.